

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1624/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri per quanto riguarda l'applicazione semplificata della nomenclatura dei prodotti** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 1625/2000 della Commissione del 25 luglio 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1626/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda il programma 2001-2004 di moduli ad hoc per l'indagine per campione sulle forze di lavoro** ..... 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 1627/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante emendamento del regolamento (CE) n. 1661/1999 che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil** ..... 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 1628/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che rettifica, per la terza volta, il regolamento (CE) n. 1802/95 recante adeguamento e modifica dei regolamenti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che hanno fissato, anteriormente al 1° febbraio 1995, alcuni prezzi e importi i cui valori in ecu sono stati adattati a seguito della soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli** ..... 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 1629/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Polonia e dell'Ucraina** ..... 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 1630/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 2131/93 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento** ..... 24
- ★ **Regolamento (CE) n. 1631/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2077/85 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananas e recante fissazione, per la campagna 2000/2001, dell'importo dell'aiuto per le conserve di ananas e del prezzo minimo da versare ai produttori di ananas** ..... 25

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CE) n. 1632/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2362/98 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime di importazione delle banane nella Comunità .....	27
* Regolamento (CE) n. 1633/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2825/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche .....	29
* Regolamento (CE) n. 1634/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2000/2001 .....	30
* Regolamento (CE) n. 1635/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di whisky spagnolo per il periodo 2000/2001 .....	32
* Regolamento (CE) n. 1636/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whisky per il periodo 2000/2001 .....	34
* Regolamento (CE) n. 1637/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che fissa i quantitativi per l'importazione di banane nella Comunità per il quarto trimestre del 2000, nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane ACP tradizionali .....	36
* Regolamento (CE) n. 1638/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001 l'importo dell'aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di alcune varietà di uve secche .....	38
* Regolamento (CE) n. 1639/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2636/1999 relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco greggio .....	39
* Regolamento (CE) n. 1640/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità d'applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve .....	41
* Regolamento (CE) n. 1641/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, relativo al pagamento di un complemento degli anticipi sull'aiuto compensativo nel settore della banana per il 2000 .....	42
* Regolamento (CE) n. 1642/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, la produzione effettiva di olio d'oliva nonché l'importo dell'aiuto unitario alla produzione .....	43

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

#### Consiglio

2000/474/CE:

* Decisione del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante il contributo comunitario al Fondo internazionale «Bonifica del canale navigabile del Danubio» .....	45
---	----

#### Commissione

2000/475/CE:

* Decisione della Commissione, del 24 gennaio 1999, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso IV.F.1/36.718. CECED) <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(1999) 5064] .....	47
---	----

2000/476/CE:

* Decisione della Commissione, del 17 luglio 2000, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2000) 1782] .....	55
--	----

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

- ★ **Decisione della Commissione, del 24 luglio 2000, relativa all'acquisto, da parte della Comunità, di vaccino della febbre catarrale degli ovini ai fini della costituzione di scorte d'emergenza [notificata con il numero C(2000) 2209] .....** 56

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1624/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 10 luglio 2000  
che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di  
beni tra Stati membri per quanto riguarda l'applicazione semplificata della nomenclatura dei  
prodotti**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio <sup>(4)</sup>, la Comunità e i suoi Stati membri elaborano le statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri (Intrastat) durante il periodo di transizione che è iniziato il 1° gennaio 1993 e terminerà all'atto del passaggio ad un regime unificato di tassazione nello Stato membro d'origine.
- (2) La semplificazione della legislazione relativa al mercato interno, formulata nell'ambito dell'iniziativa SLIM (semplificazione della legislazione per il mercato interno), mira a migliorare la competitività delle imprese e la loro capacità di creare occupazione.
- (3) La semplificazione del sistema Intrastat è stata prescelta come progetto pilota nell'ambito di SLIM e proposte concrete elaborate dal gruppo di lavoro SLIM-Intrastat, volte ad alleggerire l'onere gravante sui fornitori delle informazioni statistiche, sono state oggetto di una comunicazione al Parlamento europeo ed al Consiglio, che le hanno accolte favorevolmente.

- (4) L'applicazione semplificata della nomenclatura dei prodotti costituisce una di tali proposte, dal momento che la classificazione dei prodotti è generalmente considerata difficoltosa da chi fornisce l'informazione.
- (5) È importante semplificare la nomenclatura combinata da utilizzare su base uniforme negli scambi sia intracomunitari che esterni, in modo da facilitare l'applicazione del sistema, in particolare per le piccole e medie imprese. In tale contesto occorrerebbe tener conto dei risultati delle discussioni che la Commissione sta effettuando con gli Stati membri e con le organizzazioni commerciali e industriali europee nell'ambito di SLIM, salvaguardando il principio di una nomenclatura unica.
- (6) L'impiego di soglie di semplificazione costituisce un efficace strumento per ridurre gli oneri di dichiarazione che gravano sulle attività economiche, in particolare sulle PMI,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3330/91 il primo comma è sostituito dal seguente:

«5. Le soglie di semplificazione consentono ai fornitori dell'informazione di derogare in parte all'articolo 23; questi ultimi possono limitarsi ad indicare delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, non più di dieci delle più dettagliate sottovoci pertinenti della nomenclatura combinata che hanno la maggiore importanza dal punto di vista del valore e raggruppano gli altri prodotti nelle sottovoci rimanenti in base a disposizioni che la Commissione deve stabilire a norma dell'articolo 30. Per ciascuna delle sottovoci summenzionate, oltre al numero di codice previsto all'articolo 21, secondo trattino, occorre indicare lo Stato membro di provenienza o di destinazione e il valore delle merci.»

<sup>(1)</sup> GU C 245 del 12.8.1997, pag. 12 e GU C 164 del 29.5.1998, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU C 19 del 21.1.1998, pag. 52.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 1° aprile 1998 (GU C 138 del 4.5.1998, pag. 92), confermato il 27 ottobre 1999, posizione comune del Consiglio del 28 febbraio 2000 (GU C 87 del 24.3.2000, pag. 11) e decisione del Parlamento europeo del 14 giugno 2000.

<sup>(4)</sup> GU L 316 del 16.11.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1182/1999 (GU L 144 del 9.6.1999, pag. 1).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2000.

*Per il Parlamento europeo*

*La Presidente*

N. FONTAINE

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. VÉDRINE

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1625/2000 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	628	136,5
	999	136,5
0709 90 70	052	68,0
	528	65,2
	999	66,6
0805 30 10	388	55,4
	524	92,4
	528	57,0
	999	68,3
0806 10 10	052	117,3
	220	170,1
	400	206,4
	508	140,4
	512	63,5
	600	90,4
	624	134,3
	999	131,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	82,4
	400	98,1
	508	87,3
	512	81,0
	528	84,6
	720	72,7
	800	203,0
	804	93,0
	999	100,3
	0808 20 50	388
512		71,9
528		78,0
720		128,2
804		62,9
0809 10 00	999	85,4
	052	140,1
	064	134,9
	066	109,3
0809 20 95	999	128,1
	052	362,3
	400	240,8
	404	574,4
	616	255,0
0809 40 05	999	358,1
	064	59,3
	624	171,3
	999	115,3

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1626/2000 DELLA COMMISSIONE****del 24 luglio 2000****recante attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda il programma 2001-2004 di moduli ad hoc per l'indagine per campione sulle forze di lavoro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1578/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 577/98 deve essere stabilito ogni anno un programma pluriennale di moduli ad hoc.
- (2) Le disposizioni previste nel regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato del programma statistico

istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Un programma di moduli ad hoc per gli anni dal 2001 al 2004 figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

*Per la Commissione*  
Pedro SOLBES MIRA  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.<sup>(2)</sup> GU L 181 del 20.7.2000, pag. 39.

---

<sup>(3)</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

## ALLEGATO

## INDAGINE PER CAMPIONE SULLE FORZE DI LAVORO

## Programma pluriennale di moduli ad hoc

**1. Durata e struttura delle ore lavorative**

*Elenco delle variabili:* cfr. regolamento (CE) n. 1578/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le specifiche del modulo ad hoc 2001 sulla durata e struttura delle ore lavorative (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 39).

*Periodo di riferimento:* secondo trimestre 2001.

*Stati membri e regioni interessati:* tutti.

*Campione:* come per i moduli standard; tuttavia, se l'individuo è l'unità campione, non è richiesta alcuna informazione sui membri del nucleo familiare.

*Trasmissione dei risultati:* entro il 31 marzo 2002.

**2. Occupazioni dei disabili**

*Elenco delle variabili:* da definire entro il marzo 2001.

*Periodo di riferimento:* secondo trimestre 2002.

*Stati membri e regioni interessati:* da definire.

*Campione:* disabili; se l'individuo è l'unità campione, non è richiesta alcuna informazione sui membri del nucleo familiare.

*Trasmissione dei risultati:* entro il 31 marzo 2003.

**3. Formazione lungo tutto l'arco della vita**

*Elenco delle variabili:* da definire entro il marzo 2002.

*Periodo di riferimento:* secondo trimestre 2003.

*Stati membri e regioni interessati:* da definire.

*Campione:* come per i moduli standard; tuttavia, se l'individuo è l'unità campione, non è richiesta alcuna informazione sui membri del nucleo familiare.

*Trasmissione dei risultati:* entro il 31 marzo 2004.

**4. Transizione dalla scuola alla vita lavorativa**

*Elenco delle variabili:* da definire entro il marzo 2003.

*Periodo di riferimento:* secondo trimestre 2004.

*Stati membri e regioni interessati:* da definire.

*Campione:* persone che hanno lasciato la scuola negli ultimi cinque/dieci anni (comprese le persone che hanno lasciato la scuola per almeno un anno e sono state successivamente reintegrate nel sistema scolastico); se l'individuo è l'unità campione, non è richiesta alcuna informazione sui membri del nucleo familiare.

*Trasmissione dei risultati:* entro il 31 marzo 2005.

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1627/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 24 luglio 2000**

**recante emendamento del regolamento (CE) n. 1661/1999 che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1661/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>, i prodotti di cui all'allegato I del suddetto regolamento possono solo essere dichiarati idonei all'immissione in libera pratica nello Stato membro di destinazione in un numero limitato di uffici doganali.
- (2) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1661/1999 contiene un elenco di uffici doganali in cui i prodotti elencati nell'allegato I possono essere dichiarati idonei all'immissione in libera pratica nella Comunità europea.

- (3) È opportuno, su richiesta delle competenti autorità francesi, aggiungere al suddetto elenco un certo numero di uffici doganali situati sul territorio francese.
- (4) Le disposizioni contemplate nel presente regolamento sono in accordo con il parere del Comitato di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 737/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1661/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

*Per la Commissione*  
Margot WALLSTRÖM  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 75 del 24.3.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 197 del 29.7.1999, pag. 17.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO III

**ELENCO DEGLI UFFICI DOGANALI ATTRAVERSO I QUALI I PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I POSSONO ESSERE DICHIARATI IDONEI ALL'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NELLA COMUNITÀ EUROPEA**

Stato membro	Ufficio doganale	
BELGIQUE/BELGIË	Anvers D.E. — voie maritime Bierset — (Grâce-Hollogne) D.E. — voies aérienne et/ou terrestre Bruxelles D.E. — voie aérienne Zaventem D. — voie aérienne	
DANMARK	Qualsiasi porto e aeroporto in Danimarca	
DEUTSCHLAND	Baden-Württemberg  Bayern  Berlin  Brandenburg  Bremen  Hamburg  Hessen  Mecklenburg-Vorpommern  Niedersachsen  Nordrhein-Westfalen  Rheinland-Pfalz  Sachsen  Schleswig-Holstein	HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein-Autobahn HZA Stuttgart — ZA Flughafen  HZA München-Flughafen HZA Hof — ZA Schirnding-Landstraße HZA Weiden — ZA Furth im Wald-Schafberg HZA Weiden — ZA Waldhaus-Autobahn  HZA Berlin-Packhof — ZA Marzahn, Abfertigungsstelle Großmarkthallen HZA Berlin-Packhof — ZA Tegel-Flughafen  HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn HZA Cottbus — ZA Forst-Autobahn  HZA Bremen ZA Neustädter Hafen HZA Bremerhaven — ZA Container-Terminal HZA Bremerhaven — ZA Rotersand  HZA Hamburg-Freihafen — Abfertigungsstelle HZA Hamburg-Freihafen — ZA Ericus-Abfertigungsstelle Südbahnhof HZA Hamburg-Harburg — ZA Köhlfleetdamm HZA Hamburg-St. Annen — ZA Altona HZA Hamburg-St. Annen — ZA Oberelbe HZA Hamburg-Waltershof — Abfertigungsstelle HZA Hamburg-Waltershof — ZA Flughafen  HZA Frankfurt am Main-Flughafen  HZA Neubrandenburg — ZA Pomellen — Grenzkontrollstelle Pomellen HZA Schwerin — ZA Rostock-Seehafen — Grenzkontrollstelle Rostock-Seehafen HZA Stralsund — ZA Mukran Grenzkontrollstelle Rügen/Mukran, Im Fährhafen  HZA Lüneburg — Abfertigungsstelle HZA Göttingen — Abfertigungsstelle HZA Hannover — Abfertigungsstelle  HZA Dortmund — ZA Ost  HZA Trier — ZA Idar-Oberstein, Grenzkontrollstelle Flughafen Hahn  HZA Dresden ZA Friedrichstadt, Grenzkontrollstelle Dresden/Friedrichstadt (für Eisenbahntransport) HZA Pirna — ZA Zinnwald, Grenzkontrollstelle Zinnwald (für Straßenverkehr) HZA Löbau — ZA Ludwigsdorf-Autobahn, Grenzkontrollstelle Ludwigsdorf (für Straßenverkehr)  HZA Kiel — ZA Wik, Grenzkontrollstelle Kiel Ostuferhafen HZA Lübeck — ZA Travemünde Grenzkontrollstelle

Stato membro	Ufficio doganale
ΕΛΛΑΔΑ	Αθηνών, Πειραιά, Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών, Θεσ/νίκης, Αερολιμένα Μίκρας, Βόλου, Πατρών, Ηρακλείου, Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, Καβάλας, Ιωαννίνων, Ναυπλίου
ESPAÑA	Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almería (Aeropuerto, Puerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cádiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Gijón (Aeropuerto, Puerto), Huelva (Puerto), La Coruña-Santiago de Compostela (Aeropuerto, Puerto), Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid-Barajas (Aeropuerto), Málaga (Aeropuerto, Puerto), Palma de Mallorca (Aeropuerto), Pasajes-Irún (Aeropuerto, Puerto), Santa Cruz de Tenerife (Aeropuerto, Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo-Vilagarcía (Aeropuerto), Marín (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)
FRANCE	Dunkerque (transport maritime) Lille (transport aérien et terrestre) Marseille (transport aérien, terrestre et maritime) Roissy (transport aérien et terrestre) St-Louis/Bâle (transport aérien et terrestre) Strasbourg (transport terrestre) Orly (transport aérien) Bordeaux (transport aérien) Lyon-Satolas (transport aérien) Nice-aéroport (transport aérien) Toulouse-Blagnac (transport aérien) Thionville (transport terrestre) Saint-Julien-en-Genevois (transport terrestre)
IRELAND	Tutti gli uffici doganali
ITALIA	Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Trieste Ufficio di Sanità aerea di Torino-Caselle Di Roma-Fiumicino ed aerea Ufficio di Sanità Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Venezia Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Genova Ufficio di Sanità marittima di Livorno Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Ancona Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Brindisi Ufficio di Sanità aerea di Varese — Malpensa Ufficio di Sanità aerea di di Bologna — Panicale Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Bari Posto d'Ispezione frontiera di Chiasso
LUXEMBOURG	Bureau des Douanes et Accises Centre Douanier - Luxembourg Bureau des Douanes et Accises Luxembourg-Aéroport-Niederanven
NEDERLAND	Tutti gli uffici doganali
ÖSTERREICH	Drasenhofen (Repubblica ceca) Berg (Repubblica slovacca) Nickelsdorf (Repubblica di Ungheria) Heiligenkreuz (Repubblica di Ungheria) Spielfeld (Repubblica di Slovenia) Tisis (Svizzera) Wien Flughafen Schwechat
PORTUGAL	Aerportos de Lisboa, Porto e Faro Portos de Lisboa e Leixões

Stato membro	Ufficio doganale
SUOMI/FINLAND	Helsinki, Vaalimaa, Niirala, Vartius, Raja-Jooseppi, Utsjoki, Kilpisjärvi
SVERIGE	Arlanda, Göteborg, Landvetter, Helsingborg, Karlskrona, Stockholm, Ystad, Wallhamn, Varberg
UNITED KINGDOM	Belfast International Airport, Port of Belfast, Port of Dover, Port of Falmouth, Port of Felixstowe, Gatwick Airport, Port of Hull, Port of Larne, Port of London, Port of Southampton»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1628/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 24 luglio 2000**

**che rettifica, per la terza volta, il regolamento (CE) n. 1802/95 recante adeguamento e modifica dei regolamenti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che hanno fissato, anteriormente al 1° febbraio 1995, alcuni prezzi e importi i cui valori in ecu sono stati adattati a seguito della soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1802/95 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 904/96 <sup>(4)</sup>, si è constatato nel corso di una verifica un errore che è necessario correggere.
- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1802/95, gli importi relativi al regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione <sup>(5)</sup> sono sostituiti dai seguenti:

1	2	3	4	5
Regolamento	Riferimento	Precedente importo con switch-over	Nuovo importo senza switch-over	Nuovo importo applicabile a decorrere dal 1° settembre 1995
(CEE) n. 2219/92	Articolo 3, lettera b)	2,5 5 7,5	3,019 6,04 9,06	3 6 9

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.  
<sup>(3)</sup> GU L 174 del 26.7.1995, pag. 27.  
<sup>(4)</sup> GU L 122 del 22.5.1996, pag. 4.  
<sup>(5)</sup> GU L 218 dell'1.8.1992, pag. 75.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1629/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 25 luglio 2000**

**che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Polonia e dell'Ucraina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDIMENTO**

- (1) Il 29 ottobre 1999, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(3)</sup> (in appresso «avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di nitrato di ammonio (NA) originario della Lituania, della Polonia e dell'Ucraina.
- (2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata dall'associazione dei produttori europei di fertilizzanti (EFMA) per conto di società che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di NA. La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del grave pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.
- (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori comunitari denunzianti, i produttori esportatori e gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le associazioni interessate e i rappresentanti dei paesi esportatori e i consigli di associazione UE-Lituania e UE-Polonia. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso di apertura.
- (4) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate ed ha ricevuto risposte da dieci produttori comunitari denunzianti, cinque produttori esportatori, un esportatore, un'associazione di importatori e sette importatori della Comunità (tre dei quali sono collegati agli esportatori).
- (5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio e dell'interesse

della Comunità, e ha svolto verifiche presso le sedi delle seguenti società:

- a) *Produttori comunitari denunzianti*
  1. BASF AG, Limburgerhof, Germania,
  2. Fertiberia SA, Madrid, Spagna,
  3. Grande Paroisse SA, Parigi, Francia,
  4. Hydro Agri France, Nanterre, Francia,
  5. Hydro Agri UK Ltd, Immingham, Regno Unito,
  6. Hydro Agri Sluiskil BV, Sluiskil, Paesi Bassi,
  7. Kemira Ince Ltd, Chester, Regno Unito,
  8. Kemira SA Wavre, Belgio,
  9. Sefanitro SA, Barakaldo, Spagna,
  10. Terra Nitrogen (UK) Ltd, Stockton on Tees, Regno Unito.
- b) *Esportatori/produttori esportatori dei paesi interessati*
  1. JSC Achema, Jonava, Lituania,
  2. Anwil SA, Wloclawek, Polonia,
  3. CIECH SA, Varsavia, Polonia,
  4. Zaklady Azotowe Pulawy SA, Pulawy, Polonia.
- c) *Importatori*
  - a) *collegati a produttori esportatori*
    1. Litfert SARL, St Malo, Francia,
    2. Scandinavian Chemicals and Fertilisers AB Malmö, Svezia,
    3. Daltrade Ltd, Londra, Regno Unito.
  - b) *non collegati a produttori esportatori*
    1. Helm Düngemittel GmbH, Amburgo, Germania,
    2. UNCAA, Parigi, Francia.
- (6) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° aprile 1998 al 30 settembre 1999 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). Tale periodo è più lungo di un anno in modo da coprire due stagioni agricole, fornendo così un quadro del mercato più rappresentativo e includere eventuali mutamenti del mercato successivi all'imposizione, nel 1998, di un dazio specifico inteso a rafforzare le misure antidumping imposte nel 1995 sulle importazioni di NA originario della Russia. L'esame dell'andamento dei fattori pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1995 alla fine del PI.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU C 311 del 29.10.1999, pag. 3.

**B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE****1. Prodotto in esame**

- (7) Il prodotto in esame è il nitrato di ammonio, un concime azotato solido comunemente usato in agricoltura. È fabbricato con ammoniaca e acido nitrico, con tenore di azoto superiore a 28 % in peso. Il prodotto importato nella Comunità è in genere venduto in sacchi da 50 kg e 500 kg. È classificabile ai codici NC 3102 30 90 (nitrato di ammonio non in soluzione acquosa) e 3102 40 90 (miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con tenore di azoto superiore a 28 % in peso).

**2. Prodotto simile**

- (8) Il nitrato di ammonio è un puro prodotto di base e le sue caratteristiche chimiche sono analoghe qualunque sia il paese di origine. Esso esiste in due tipi diversi, ossia sotto forma di granuli e di cristalli. Il tipo in granuli ha un diametro maggiore e pertanto ha caratteristiche migliori ai fini dello spargimento. Dall'inchiesta è emerso che tutte le importazioni sono sotto forma di cristalli e che la maggior parte del nitrato di ammonio prodotto dall'industria comunitaria è granulare. Tuttavia, poiché i due tipi hanno caratteristiche chimiche e utilizzazione finale uguali e sono ritenuti intercambiabili dagli utilizzatori, devono essere considerati due tipi diversi dello stesso prodotto.

Pertanto il prodotto fabbricato nella Comunità è risultato simile, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base»), a quello proveniente dai paesi interessati. Inoltre, il prodotto esportato verso la Comunità dai paesi interessati e quello fabbricato dai produttori polacchi e lituani venduto sui rispettivi mercati sono considerati simili.

**C. DUMPING****1. Lituania***a) Valore normale*

- (9) L'unico produttore lituano di NA ha collaborato all'inchiesta. Esso vendeva soltanto un tipo di NA (ossia il NA in cristalli). Le vendite effettuate da questo produttore sul mercato interno durante il PI sono rappresentative in quanto superiori al 5 % delle vendite per esportazione (articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base).
- (10) Più del 20 % delle vendite del prodotto in questione sul mercato interno sono state effettuate a prezzi inferiori ai costi di produzione unitari (fissi e variabili) maggiorati delle spese generali, amministrative e di vendita. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, tali vendite in perdita sono state considerate come non eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali. Il valore normale è stato quindi determinato in base ai

prezzi medi ponderati di tutte le vendite non effettuate in perdita, poiché esse rappresentavano più del 10 % del totale delle vendite effettuate sul mercato interno.

*b) Prezzo all'esportazione*

- (11) Per le vendite a clienti indipendenti della Comunità il prezzo all'esportazione è stato stabilito, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, in base al prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l'esportazione verso la Comunità. Per le vendite effettuate tramite importatori collegati il prezzo all'esportazione è stato costruito in base al prezzo di rivendita a clienti indipendenti. Sono stati applicati, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, adeguamenti per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita da questi importatori e per il margine di profitto, quale emerso dall'inchiesta, realizzato dagli importatori indipendenti del prodotto in questione.

*c) Confronto*

- (12) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati su base franco fabbrica. A tal fine sono stati applicati adeguamenti per le differenze inerenti alle spese di trasporto, assicurazione e carico e a quelle accessorie, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

*d) Margine di dumping*

- (13) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, per accertare il margine di dumping del produttore esportatore in questione si è effettuato un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione. Dal confronto non è risultato nessun dumping per le esportazioni di NA effettuate dalla società nel PI. Il margine di dumping provvisorio è quindi 0,0 %.

Poiché l'unico produttore lituano, che ha collaborato, rappresentava tutte le esportazioni lituane del prodotto in questione verso la Comunità, il margine di dumping stabilito a titolo provvisorio per questa società vale per l'intero paese.

**2. Polonia***a) Collaborazione*

- (14) La Commissione ha inviato questionari a cinque società (un esportatore e quattro produttori esportatori) citate nella denuncia. Un esportatore e due produttori esportatori hanno risposto entro il termine fissato, un terzo produttore esportatore ha rifiutato di collaborare e un quarto non ha risposto. Tuttavia, dai dati Eurostat relativi alle importazioni è risultato che i produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano oltre il 90 % del totale delle importazioni originarie della Polonia.

b) *Valore normale*

- (15) I due produttori esportatori che hanno collaborato vendevano un solo tipo di NA (ossia il NA in cristalli). Per entrambe le società le vendite effettuate sul mercato interno durante il PI sono rappresentative in quanto superiori al 5 % delle rispettive vendite per esportazione (articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base).
- (16) Più del 20 % delle vendite del prodotto in questione sul mercato interno sono state effettuate dai due produttori a prezzi inferiori ai costi di produzione unitari (fissi e variabili) maggiorati delle spese generali, amministrative e di vendita. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, tali vendite in perdita sono state considerate come non eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali. Per entrambi i produttori il valore normale è stato quindi determinato in base ai prezzi medi ponderati di tutte le vendite non effettuate in perdita, poiché esse rappresentavano più del 10 % del totale delle vendite effettuate sul mercato interno.

c) *Prezzo all'esportazione*

- (17) Uno dei produttori polacchi vendeva il NA per l'esportazione verso la Comunità in due modi:

- direttamente, a importatori indipendenti della Comunità,
- e indirettamente, tramite un esportatore con sede in Polonia.

Sia per le esportazioni dirette che per quelle indirette il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l'esportazione dalla Polonia verso la Comunità.

- (18) Il secondo produttore polacco vendeva il NA solo a importatori indipendenti della Comunità. Il prezzo all'esportazione è stato quindi stabilito in base al prezzo realmente pagato o pagabile, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

d) *Confronto*

- (19) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati su base franco fabbrica. A tal fine sono stati applicati adeguamenti per le differenze inerenti alle commissioni, alle spese di trasporto, assicurazione e carico e alle spese accessorie, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

e) *Margine di dumping*

- (20) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, il margine di dumping per ognuno dei due produttori esportatori in questione è stato accertato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione.

La media ponderata dei margini di dumping determinata a titolo provvisorio per i due produttori esportatori che hanno collaborato, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è la seguente:

— Anwil SA	32,9 %
— Zakłady Azotowe Pulawy SA	25,4 %

Per i produttori esportatori che hanno omesso di compilare il questionario della Commissione o che comunque non si sono manifestati, il dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Data l'esistenza di almeno un produttore esportatore che non ha collaborato, si è calcolato un margine di dumping residuo, basato sul margine di dumping più elevato accertato per le operazioni rappresentative di un produttore esportatore polacco che ha collaborato. Si è proceduto in tal modo per non premiare l'omessa collaborazione e per prevenire pratiche di elusione.

Il margine di dumping residuo determinato per la Polonia, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è del 43,4 %.

3. **Ucraina**a) *Collaborazione*

- (21) La Commissione ha inviato questionari alle cinque società menzionate nella denuncia. Due hanno risposto entro il termine fissato, affermando che durante il PI non avevano effettuato nessuna esportazione verso la Comunità. Una ha risposto oltre il termine e le è stato comunicato che sarebbe stata considerata come una parte che non aveva collaborato. Nessuna risposta è pervenuta dalle altre due società.

b) *Paese analogo*

- (22) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per l'Ucraina ha dovuto essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. Nell'avviso di apertura era stata proposta quale paese analogo appropriato la Polonia.

Nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni al riguardo. Inoltre dall'inchiesta è risultato che:

- in Polonia esisteva un sostanziale mercato interno per il prodotto in questione, rappresentativo rispetto alle esportazioni di NA originario dell'Ucraina verso la Comunità,
- vi erano almeno due produttori nazionali (che collaboravano) di dimensioni significative,
- in Polonia si importavano considerevoli volumi di NA da paesi terzi,
- i dati contabili forniti dalle società che avevano collaborato erano attendibili.

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha provvisoriamente concluso che la scelta della Polonia come paese terzo ad economia di mercato era ragionevole ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

c) *Valore normale*

- (23) Il valore normale è stato stabilito in base alla media ponderata del valore normale determinato per i due produttori esportatori polacchi che hanno collaborato. Il modo in cui il valore normale è stato determinato è esposto nei considerando 15 e 16.

d) *Prezzo all'esportazione*

- (24) Non essendo stati forniti dati dagli esportatori, le conclusioni provvisorie sono state elaborate, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, in base ai dati disponibili, ossia, nella fattispecie, i dati Eurostat e i dati relativi alle spese di trasporto via mare contenuti nella denuncia.

e) *Confronto*

- (25) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati su base fob (franco frontiera del paese esportatore). A tal fine sono stati applicati adeguamenti per le differenze inerenti alle spese di trasporto, assicurazione e carico e a quelle accessorie, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

f) *Margine di dumping*

- (26) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, il margine di dumping è stato accertato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione. Per l'Ucraina, il margine di dumping provvisorio applicabile al paese, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è del 67,4 %.

**D. PREGIUDIZIO**

- (27) Dopo un andamento positivo tra il 1995 e il 1996, la situazione complessiva dell'industria comunitaria ha iniziato a registrare un forte deterioramento. Tale evoluzione va considerata alla luce degli effetti delle misure antidumping imposte sulle importazioni di NA originario della Russia, entrate in vigore nell'agosto 1995 (prezzo minimo all'importazione) e rafforzate nel marzo 1998 (dazio specifico di 26,3 ECU/t).

**1. Definizione dell'industria comunitaria**

- (28) Due degli undici produttori comunitari denunziati, avendo fornito informazioni insufficienti, sono stati considerati società che non collaboravano e, pertanto, non sono stati ritenuti parte dell'industria comunitaria. I nove produttori che invece hanno collaborato rappresentano più dell'85 % della produzione comunitaria di NA e costituiscono quindi l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

**2. Consumo comunitario**

- (29) Il consumo comunitario apparente è stato stabilito in base al volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato interno, alle vendite degli altri produttori comunitari sul mercato interno quali indicate nella denuncia, ai dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato e alle cifre Eurostat relative al volume delle importazioni.

Su tale base, il consumo comunitario risulta diminuito del 16,7 % tra il 1995 e il PI, e in misura anche maggiore tra il 1996 e il PI. Anche tra il 1998 e il PI vi è stato un calo significativo, che tuttavia va visto alla luce del fatto che i dati per il PI sono calcolati su base annua e che il mercato del NA presenta uno specifico andamento stagionale.

**3. Importazioni dai paesi interessati <sup>(1)</sup>***a) Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in questione*

- (30) In primo luogo si è esaminato se fosse opportuno valutare cumulativamente le importazioni da tutti i paesi interessati, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale proposito, date le risultanze sopra esposte riguardo al dumping per le importazioni originarie della Lituania, queste ultime non sono state prese in considerazione ai fini della determinazione del pregiudizio e del nesso di causalità come importazioni dai paesi interessati, ma sono state esaminate nell'ambito delle importazioni da altri paesi terzi. Quanto alla Polonia e all'Ucraina, per entrambe il margine di dumping stabilito è superiore a quello minimo e il volume delle importazioni non è trascurabile; inoltre, la valutazione cumulativa è stata ritenuta opportuna alla luce delle analoghe condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto comunitario simile. Quanto sopra è comprovato dal fatto che i volumi d'importazione erano sostanziali e che dal 1995 le relative quote di mercato hanno registrato un costante aumento. Inoltre, dal 1996 i loro prezzi sono notevolmente diminuiti. Per giunta, tutti i produttori esportatori hanno applicato prezzi inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria, pur utilizzando canali commerciali uguali o analoghi. Per queste ragioni, si è provvisoriamente concluso che era opportuno valutare cumulativamente le importazioni originarie della Polonia e dell'Ucraina.

*b) Volume e quota di mercato delle importazioni in dumping <sup>(2)</sup>*

- (31) Il volume, delle importazioni di NA originario dei due paesi in questione, dopo un aumento tra il 1995 e il 1996, è tornato nel 1997 al livello del 1995 ed è poi risalito bruscamente. Nel PI era superiore del 176,5 % rispetto al 1995, mentre nello stesso periodo il consumo comunitario registrava un calo del 16,7 %. La quota di mercato delle importazioni dai due paesi, dopo essere aumentata dal 2,6 % nel 1995 al 3,1 % nel 1996, è tornata nel 1997 al livello del 1995 per poi salire bruscamente all'8,7 % nel PI, con un incremento del 235 % rispetto al 1995.

<sup>(1)</sup> A fini di riservatezza, dato che in alcuni dei paesi interessati vi è un solo produttore esportatore, le cifre contenute nel presente regolamento ad essi relative sono indicizzate o approssimative.

<sup>(2)</sup> Per la valutazione dell'andamento del volume e della quota di mercato e per confrontare dati coerenti sono stati usati soltanto dati Eurostat.

c) *Prezzi delle importazioni in dumping*i) *Andamento dei prezzi* <sup>(1)</sup>

- (32) La media ponderata dei prezzi all'importazione dei prodotti originari dei due paesi in questione è diminuita del 23,9 % tra il 1995 e il PI. Più in particolare, dopo un livello massimo nel 1996, i prezzi sono scesi in misura significativa per tutto il periodo successivo, con un calo del 31,4 %.

ii) *Sottoquotazione*

- (33) Si è esaminato se durante il PI i produttori esportatori dei paesi in questione abbiano o meno praticato prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Ai fini di questa analisi i prezzi cif dei produttori esportatori sono stati debitamente adeguati al livello reso banchina frontiera comunitaria sdoganato (DEQ), e confrontati, allo stesso stadio commerciale, ai prezzi franco fabbrica dei produttori comunitari, sempre per il prodotto confezionato in sacchi. Infatti il prodotto era importato in sacchi, mentre l'industria comunitaria lo vendeva sia in sacchi che sfuso. Ove necessario, sono stati quindi applicati gli opportuni adeguamenti.

Inoltre, dall'inchiesta è emerso che il prodotto granulare veniva in media venduto ad un prezzo più alto rispetto al prodotto in cristalli, tra l'altro a causa delle diverse proprietà in relazione allo spargimento. Pertanto, nel calcolare la sottoquotazione, è stata applicata una riduzione di 5,8 EUR per tonnellata. Questo importo rappresenta la differenza media di prezzo tra il NA in granuli e quello in cristalli venduti dall'industria comunitaria durante il PI.

Infine, nel valutare il livello di sottoquotazione constatato, occorre tener presente l'abbassamento subito durante il PI dai prezzi dell'industria comunitaria, precisato più avanti nel considerando 38.

I margini di sottoquotazione accertati su tale base per ciascun paese, espressi in percentuale dei prezzi dei produttori comunitari, sono i seguenti:

Paese	Sottoquotazione
Polonia	2,1 %
Ucraina	12,5 %

#### 4. Situazione dell'industria comunitaria

a) *Produzione*

- (34) Tra il 1995 e il PI la produzione dell'industria comunitaria è diminuita del 4,7 %, ossia da 3 915 chilotonnellate a 3 730 chilotonnellate. In particolare, dopo un significativo aumento tra il 1995 e il 1996, ha registrato un calo del 20,9 % tra il 1996 e il PI.

<sup>(1)</sup> Per valutare l'andamento dei prezzi e confrontare dati coerenti sono stati usati soltanto dati Eurostat, mentre per il calcolo della sottoquotazione e dei margini di pregiudizio durante il PI sono stati usati, se disponibili, i dati forniti dai produttori esportatori.

b) *Capacità e indice di utilizzazione degli impianti*

- (35) Occorre notare che la capacità e l'indice di utilizzazione degli impianti non sono risultati indicatori significativi per questo tipo di produzione in quanto sul loro andamento incide il fatto che gli impianti in questione servono anche per produrre altri prodotti. Infatti, partendo dal gas naturale trasformato in ammoniaca, si possono produrre svariati prodotti usando le stesse linee di produzione. Fatta eccezione per il 1996, nel periodo considerato la capacità produttiva totale dell'industria comunitaria è stata sostanzialmente stabile. L'utilizzazione degli impianti, dopo essere aumentata dal 46 % nel 1995 al 56 % nel 1996, è nuovamente diminuita scendendo nel PI ad un livello leggermente inferiore a quello del 1995.

c) *Vendite nella Comunità*

- (36) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria è sceso da 3 790 chilotonnellate nel 1995 a 3 396 chilotonnellate nel PI, ossia del 10,4 %. Occorre notare che nel periodo tra il 1996 e il PI la diminuzione è stata del 19,9 %.

d) *Quota di mercato*

- (37) La quota di mercato dell'industria comunitaria, stabile tra il 1995 e il 1997, è poi aumentata. Nel PI essa era del 71,9 % contro il 66,8 % nel 1995. Nonostante una diminuzione del consumo complessivo dal 1996, l'industria comunitaria, e ancor più i paesi in questione riuscivano ad aumentare la loro quota di mercato. Questo andamento si registrava nel momento in cui venivano imposte misure antidumping sulle importazioni originarie della Russia.

e) *Prezzi dell'industria comunitaria*

- (38) Il prezzo di vendita netto medio dell'industria comunitaria è sceso da 120,5 ECU/t nel 1995 a 99,3 ECU/t nel PI, ossia del 17,6 %. Il calo è stato particolarmente forte tra il 1996 e il PI, quando i prezzi sono costantemente scesi riducendosi del 25,4 %.

f) *Redditività*

- (39) Tra il 1995 e il PI la redditività media ponderata dell'industria comunitaria è scesa di 22 punti percentuali, da 9,6 % a (-12,4 %). Parallelamente all'andamento dei prezzi, la redditività ha toccato il livello massimo nel 1996 per diminuire poi costantemente tra tale anno e il PI, fino a perdere 31 punti percentuali.

g) *Occupazione*

- (40) Nell'industria comunitaria l'occupazione, dopo aver registrato un aumento tra il 1995 e il 1996, è diminuita da 1 986 a 1 693 dipendenti nel PI, ossia del 14,8 %.

h) *Investimenti*

- (41) Tra il 1995 e il PI gli investimenti dell'industria comunitaria sono aumentati. Essi comprendono investimenti relativi a fasi di produzione che precedono l'effettiva fabbricazione del NA e non sono quindi direttamente connessi al prodotto in questione. Gli investimenti più importanti tra il 1995 e il PI sono stati quelli relativi agli impianti produttivi per l'acido nitrico, che è una materia prima per la produzione del NA, ma si può anche usare per altri fini, come la produzione di soluzioni UNA.

### 5. Conclusioni relative al pregiudizio

- (42) Si è constatato che nel periodo considerato la situazione dell'industria comunitaria ha subito un deterioramento. Benché le misure antidumping adottate nei confronti delle importazioni di NA originario della Russia abbiano determinato dopo il 1996 un sostanziale calo di tali importazioni, accompagnato, inizialmente, da un miglioramento della situazione generale dell'industria comunitaria, questa in seguito non ha potuto trarre pienamente vantaggio da tali circostanze. Anche se è riuscita a riconquistare metà circa della quota di mercato persa dalla Russia dal 1997, i paesi in questione hanno occupato l'altra metà. Inoltre, mentre le vendite dell'industria comunitaria sono diminuite del 19,9 % tra il 1996 e il PI, nello stesso periodo le importazioni originarie dei paesi in questione sono aumentate del 111 %. Dall'inchiesta è altresì emerso che durante il PI le importazioni in oggetto erano importate a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria.

Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi, tra il 1995 e il 1996 l'industria comunitaria è riuscita ad aumentare i suoi prezzi medi. Tuttavia, in seguito, ha notevolmente ridotto i suoi prezzi di vendita, con effetti fortemente negativi sulla sua redditività, che dal 1996 si è sostanzialmente deteriorata fino a raggiungere un livello di - 12,4 % nel PI.

Vista l'entità del deterioramento constatato nella situazione dell'industria comunitaria, si conclude provvisoriamente che nel PI l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio.

## F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

### 1. Introduzione

- (43) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, al fine di elaborare le conclusioni relative al nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione ha esaminato l'impatto di tutti i fattori noti e le relative ripercussioni sulla situazione di tale industria. Questa analisi aveva lo scopo di evitare che l'eventuale

pregiudizio dovuto a fattori diversi dalle importazioni in dumping fosse attribuito a queste ultime.

### 2. Effetto delle importazioni in dumping

- (44) Il NA è un prodotto di base senza differenze significative di caratteristiche tecniche, fisiche e chimiche né di applicazioni tra il prodotto importato e quello di produzione comunitaria. Pertanto, il NA di produzione comunitaria e il NA importato dai paesi in questione sono direttamente concorrenti tra loro soprattutto sulla base del prezzo, in un mercato che è trasparente e fortemente sensibile ai prezzi.
- (45) Tra il 1995 e il PI le importazioni dai paesi in questione sono aumentate notevolmente in termini di volume (175 %) e di quota di mercato (dal 2,6 % all'8,7 %) e sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria con una conseguente flessione di questi. Dal 1996 questo andamento ha coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria in termini di calo delle vendite, dei prezzi e della redditività.

Nell'agosto 1995 il Consiglio ha imposto misure definitive (dazio variabile basato su un prezzo minimo all'importazione) sulle importazioni di NA originario della Russia. Dopo un'inchiesta relativa al possibile assorbimento delle misure, nel marzo 1998 il dazio variabile è stato sostituito da un dazio specifico di 26,3 ECU/t. Le importazioni in dumping dai paesi in questione hanno impedito all'industria comunitaria di trarre vantaggio dalle misure antidumping imposte sulle importazioni dalla Russia. In termini di volume, i paesi in questione hanno acquisito metà della quota di mercato precedentemente detenuta dalla Russia, mentre per l'industria comunitaria la quota di mercato acquisita è stata modesta e le vendite sono diminuite in termini assoluti. Inoltre, il significativo aumento della quota di mercato delle importazioni in dumping tra il 1996 e il PI ha coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, in particolare in termini di prezzi e profitti.

Di fronte alle importazioni a basso prezzo originarie dei paesi in questione l'industria comunitaria poteva o mantenere invariati i prezzi, rischiando di perdere parte della sua quota di mercato, o adeguarsi ai bassi prezzi delle importazioni in dumping. Entrambe le soluzioni avrebbero avuto effetti negativi sulla redditività. Di fatto, dal 1997 l'industria comunitaria ha sostanzialmente abbassato i suoi prezzi di vendita. Ciò ha inciso negativamente sulla redditività, che nel 1998 è scesa a livelli negativi. Questa evoluzione illustra chiaramente come il mercato sia sensibile ai prezzi nonché il considerevole impatto dei prezzi praticati dai produttori esportatori dei paesi in questione.

### 3. Effetto di altri fattori

#### a) Importazioni da altri paesi terzi

- (46) Poiché il margine di dumping per le importazioni originarie della Lituania è risultato irrilevante, tali importazioni sono state considerate «importazioni da altri paesi terzi».

Il volume delle importazioni di NA da altri paesi terzi è diminuito da circa 1 636 chilotonnellate nel 1995 a circa 720 chilotonnellate nel PI, ossia del 56 %. Nell'ambito di questo gruppo di paesi, nel PI i principali fornitori erano Russia, Lituania, Bulgaria ed Egitto. La quota di mercato delle importazioni dai paesi terzi è diminuita dal 28,8 % nel 1995 al 15,2 % nel PI, ossia di 13,6 punti percentuali. Questa diminuzione è in gran parte dovuta alla riduzione delle importazioni originarie della Russia, anche se la quota di mercato delle importazioni originarie della Lituania ha seguito un andamento diverso, aumentando dal 3,2 % nel 1995 al 5,4 % nel 1997 e scendendo poi al 4,5 % nel PI.

Vista la complessiva diminuzione, in termini di volumi e quote di mercato, delle importazioni originarie di altri paesi terzi, tali importazioni nel loro insieme non possono aver contribuito in modo significativo al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, anche se non si può escludere che le importazioni dai singoli paesi possano aver contribuito al pregiudizio subito da tale industria.

#### b) Diminuzione del consumo apparente

- (47) Quanto all'andamento della domanda, tra il 1995 e il PI (rapportato all'anno) il consumo apparente di NA è diminuito di 950 chilotonnellate, ossia del 16,7 %.

Il calo è stato particolarmente forte tra il 1998 e il PI rapportato all'anno. Come indicato sopra, il mercato del NA presenta uno specifico andamento stagionale. La maggior parte delle vendite ha luogo tra ottobre e marzo di ogni anno (alta stagione), mentre nel resto dell'anno la domanda è relativamente modesta (bassa stagione). Poiché il PI, che copre 18 mesi, comprende due basse stagioni e solo un'alta stagione, il consumo apparente annualizzato risulterebbe sottovalutato.

Inoltre, non si può escludere che la contrazione della domanda (anche se statisticamente sopravvalutata nel PI) sia dovuta in qualche misura all'impiego di concimi azotati sostitutivi. In un recente procedimento relativo alle soluzioni UNA si è accertato che negli ultimi anni il consumo apparente di tali soluzioni è aumentato [cfr. regolamento (CE) n. 617/2000 della Commissione<sup>(1)</sup>]. Tale tendenza è continuata nella seconda metà del 1999.

Tuttavia, anche se la contrazione della domanda ha certamente contribuito ad un aumento della concorrenza e ha esercitato una pressione al ribasso sui prezzi, contribuendo in tal modo al pregiudizio subito dall'indu-

stria comunitaria, quest'ultima aveva previsto una contrazione della domanda e vi si sta adattando, come mostra il recente annuncio della chiusura di diversi impianti. In assenza della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni in dumping, il calo dei prezzi e della redditività Nell'industria comunitaria sarebbe stato molto meno forte.

#### c) Altri fattori

- (48) Si è anche esaminato se fattori diversi da quelli sopra esposti possano aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Per quanto riguarda l'offerta, è stato sostenuto che per i concimi azotati vi è un eccesso di capacità produttiva a livello mondiale, che avrebbe contribuito ad un calo dei prezzi di tali concimi, causando il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Quest'ultima tuttavia durante il periodo esaminato non ha creato capacità supplementari e non ha quindi contribuito in alcun modo ad un aumento dell'eccesso globale di capacità. È possibile che tale eccesso sia la ragione delle esportazioni dei paesi in questione verso la Comunità, ma ciò non giustifica il dumping pregiudizievole.

Quanto ai costi di produzione unitari dell'industria comunitaria, tra il 1995 e il PI essi sono stati relativamente stabili e non hanno pertanto inciso sulla redditività.

Riguardo agli sviluppi tecnologici e alla produttività dell'industria comunitaria, si è accertato che questa ha effettuato investimenti considerevoli per non perdere competitività.

### 4. Conclusioni sulla causa del pregiudizio

- (49) In considerazione di quanto precede, provvisoriamente si è concluso che, anche se il calo del consumo apparente o le importazioni da alcuni paesi terzi possono aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, in particolare in termini di riduzione dei volumi di produzione e di vendita, le importazioni in dumping restano un fattore significativo specialmente per quanto riguarda l'andamento dei prezzi e dei profitti di questa industria. Vista la simultaneità tra, da un lato, la diminuzione e la sottoquotazione dei prezzi accertate per le importazioni in questione e la significativa quota di mercato conquistata dalle importazioni in dumping originarie dei paesi in questione e, dall'altro, il calo delle vendite accusato dall'industria comunitaria, nonché la riduzione dei suoi prezzi di vendita e la diminuzione della sua redditività, provvisoriamente si è concluso che le importazioni in dumping originarie dei paesi in questione hanno causato il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Si è quindi anche concluso che l'effetto dei fattori diversi dalle importazioni in dumping non era tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(1) GU L 75 del 24.3.2000, pag. 3.

## G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

### 1. Osservazione preliminare

- (50) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se l'istituzione di misure antidumping fosse contraria all'interesse generale della Comunità. Per determinare l'interesse della Comunità si sono valutati tutti i vari interessi coinvolti, ossia quelli dell'industria comunitaria, degli importatori, dei commercianti e degli utilizzatori del prodotto in questione, nella misura in cui tali parti hanno fornito le informazioni richieste loro a tal fine.

Per valutare il probabile impatto dell'istituzione o meno di misure, sono state chieste informazioni a tutte le parti interessate. Sono stati inviati questionari all'industria comunitaria, ad altri due produttori della Comunità, a 51 importatori/operatori, a un'associazione di importatori e a due associazioni di utilizzatori del prodotto in questione. Cinque importatori/operatori (uno dei quali collegato ad un produttore esportatore) e l'associazione di importatori hanno risposto. Le associazioni di utilizzatori invece non hanno compilato il questionario né fornito informazioni in altro modo.

Su tale base, si è esaminato se, nonostante le conclusioni sul dumping, sulla situazione dell'industria comunitaria e sul nesso di causalità, vi fossero ragioni valide per concludere che nella fattispecie l'istituzione di misure non era nell'interesse della Comunità.

### 2. Interesse dell'industria comunitaria

- (51) L'industria comunitaria si è dimostrata un'industria strutturalmente solida, capace di adeguarsi all'evoluzione delle condizioni del mercato. Lo comprovano in particolare l'andamento positivo della sua situazione quando sussistevano nuovamente condizioni di effettiva concorrenza, dopo l'istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni originarie della Russia, e gli investimenti effettuati per ammodernare la capacità produttiva. Tuttavia, a causa della pressione esercitata dalle importazioni in dumping sui prezzi di vendita, l'industria comunitaria non ha potuto trarre pienamente vantaggio dall'istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni originarie della Russia in particolare dal 1996.

Un gruppo di società denunzianti ha già annunciato la fermata di impianti per circa 1 milione di tonnellate di nitrati, finora utilizzati anche per la produzione di NA, con la corrispondente perdita di posti di lavoro. Nonostante i fattori di solidità strutturale sopracitati non si può escludere che, qualora non fossero adottate misure contro le pratiche pregiudizievoli di dumping, alcune società dell'industria in questione ridurrebbero ulteriormente o addirittura cesserebbero le attività di fabbrica-

zione del prodotto in questione nella Comunità. Questa conclusione è giustificata alla luce della durata e dell'entità delle perdite finanziarie subite a causa delle importazioni in dumping (perdite per altro in progressivo aumento tra il 1998 e il IP). In effetti, in assenza di misure, la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni in dumping continuerà a vanificare tutti gli sforzi fatti dall'industria comunitaria per tornare a realizzare un margine di profitto soddisfacente.

L'istituzione di misure consentirebbe invece all'industria comunitaria di ripristinare e mantenere le sue attività nella Comunità.

### 3. Interesse degli importatori/operatori

- (52) Sono state ricevute risposte ai questionari e informazioni dalla European Fertilizer Import Association (EFIA) e da quattro importatori indipendenti e sono state effettuate due visite di verifica. Inoltre, dall'inchiesta è risultato che gli importatori/operatori in generale non trattano soltanto il NA ma anche, in una percentuale significativa, altri concimi. Pertanto, l'effetto che le misure avrebbero sulla loro attività complessiva sarebbe limitato. Non si può comunque escludere che alcuni importatori risentirebbero negativamente dell'istituzione di misure antidumping.

### 4. Interesse degli utilizzatori

- (53) Gli utilizzatori del prodotto in questione sono gli agricoltori comunitari. La domanda di concimi azotati sembra relativamente anelastica e gli agricoltori tendono a rivolgersi alla fonte che pratica i prezzi più bassi. Essi quindi nelle stagioni 1998 e 1999 hanno tratto vantaggio dai bassi prezzi del NA. Tuttavia, il fatto che le associazioni di utilizzatori non abbiano collaborato consente in via provvisoria di concludere, che quasi certamente eventuali misure antidumping non avrebbero ripercussioni decisive sugli utilizzatori. Molto probabilmente l'adozione di misure antidumping comporterebbe un aumento del costo del NA per gli agricoltori. Tuttavia, dato che i concimi rappresentano una parte modesta dei costi di produzione totali, non si ritiene che i possibili effetti negativi sugli agricoltori comunitari siano tali da neutralizzare gli effetti positivi che le misure contro il dumping pregiudizievole avrebbero per l'industria comunitaria.

### 5. Concorrenza e effetti distorsivi sugli scambi

- (54) Per quanto riguarda gli effetti che eventuali misure avrebbero sulla concorrenza nella Comunità, alcune parti interessate hanno sostenuto che i dazi eliminerebbero i produttori esportatori in questione dal mercato comunitario, riducendo notevolmente la concorrenza, e farebbero aumentare i prezzi del NA.

Tuttavia alcuni dei produttori esportatori in questione probabilmente continueranno a vendere i loro prodotti, anche se a prezzi non pregiudizievoli o non di dumping, vista la loro crescente affermazione sul mercato. Per i produttori esportatori per i quali sono stati accertati margini di dumping e di pregiudizio più elevati l'imposizione di dazi antidumping si tradurrà probabilmente in un calo del volume delle vendite e della quota di mercato. Infine, non si può escludere che quando i prezzi avranno raggiunto un livello tale da eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole le importazioni da altri paesi terzi siano riorientate verso il mercato comunitario. Probabilmente quindi l'industria comunitaria avrà ancora un numero significativo di concorrenti sul mercato e, come indicato sopra, visto il gran numero di produttori comunitari e data la trasparenza del mercato, gli utilizzatori avranno ancora la possibilità di scegliere tra più fornitori del prodotto in questione.

Si ritiene pertanto che l'imposizione di dazi antidumping non limiti indebitamente le possibilità di scelta degli utilizzatori e non indebolisca la concorrenza.

## 6. Conclusioni sull'interesse della Comunità

- (55) Alla luce di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non vi sono ragioni valide per non imporre dazi antidumping.

### H. MISURE PROVVISORIE

#### 1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (56) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso causale e all'interesse della Comunità, si dovrebbero adottare misure provvisorie al fine di impedire che le suddette importazioni in dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

Allo scopo di stabilire il livello del dazio, si è tenuto conto dei margini di dumping riscontrati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Al fine di determinare il livello del dazio necessario per eliminare il pregiudizio causato dal dumping, si sono calcolati i margini di pregiudizio. Il necessario aumento dei prezzi è stato determinato in base ad un confronto, allo stesso stadio commerciale, tra la media ponderata dei prezzi all'importazione e i prezzi non pregiudizievoli del NA venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario.

I prezzi non pregiudizievoli sono stati ottenuti sommando all'intero costo di produzione unitario il margine di profitto che sarebbe stato ragionevolmente ottenuto in assenza del dumping pregiudizievole, tenuto conto dell'adeguamento per la differenza tra NA granulare e NA in cristalli già applicato nel calcolo della sottoquotazione. Il margine di profitto usato per tale calcolo è l'8 %.

Il denunziante aveva sostenuto che sarebbe stato appropriato un margine di profitto del 10-15 % visto che nel 1995 e nel 1996 l'industria comunitaria aveva realizzato rispettivamente profitti del 9,6 % e del 18,6 %, che a lungo termine occorreva sostituire gli investimenti e che si doveva ottenere un adeguato rendimento del capitale netto per gli azionisti.

Dopo aver esaminato le diverse osservazioni dei denunzianti in proposito, si è concluso in via provvisoria che un margine di utile del 5 % avrebbe garantito all'industria comunitaria il livello di redditività che essa avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi nel PI in assenza delle importazioni in dumping. A questo proposito, l'utile realizzato nel 1995 si può ritenere come un utile ottenuto in assenza di dumping pregiudizievole, in quanto nel 1995 l'industria comunitaria ha potuto beneficiare dell'effetto delle misure antidumping imposte sulle importazioni di NA originario della Russia, anche se in un mercato in espansione. Quanto al 1996, esso è stato un anno in cui la tendenza all'aumento della redditività si è confermata, per quanto con un'espansione della domanda ancora maggiore, che ha determinato una situazione del mercato eccezionalmente positiva, con eccellenti risultati per tutti gli operatori economici. Durante il PI, contrariamente al 1995-1996, la situazione del mercato era depressa. Nel determinare l'utile che si sarebbe potuto realisticamente realizzare nel PI in assenza di dumping pregiudizievole si è pertanto tenuto conto non solo della precedente situazione dell'industria comunitaria, ma anche della situazione complessiva del mercato nel PI, giungendo alla conclusione che l'8 % si poteva considerare un margine di utile non pregiudizievole appropriato.

La differenza risultante dal confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione e i prezzi non pregiudizievoli dell'industria comunitaria è stata poi espressa in percentuale del valore totale all'importazione cif.

#### 2. Misure provvisorie

- (57) Il denunziante ha sostenuto che vi erano segni della comparsa di nuove forme di NA, ossia miscugli di NA con altri prodotti, unicamente intesi ad eludere le eventuali misure antidumping relative al NA. Si attira l'attenzione delle autorità doganali sulla questione.

Alla luce di quanto precede si ritiene opportuno, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, istituire nei confronti delle importazioni originarie della Polonia e dell'Ucraina un dazio antidumping provvisorio al livello del margine di pregiudizio accertato, in quanto questo è inferiore al margine di dumping.

Per garantire l'efficacia delle misure e scoraggiare le manipolazioni dei prezzi constatate in alcuni procedimenti precedenti che riguardavano la stessa categoria generale di prodotti, cioè i concimi, si ritiene opportuno istituire i dazi sotto forma di importo specifico per tonnellata.

Come base per il dazio residuo da applicare ai produttori esportatori che non hanno collaborato sono stati usati i margini di dumping più elevati accertati per le operazioni rappresentative di un produttore che ha collaborato.

Sulla base di quanto precede, gli importi dei dazi provvisori sono i seguenti:

Paese	Margine di dumping %	Base per il dazio AD %	Importo del dazio (EUR per tonnellate)
POLONIA			
Anwil SA	32,9	25,2	23,13
Zakłady Azotowe Pulawy SA	25,4	24,5	22,61
Tutte le altre società	43,4	30,5	26,91
UCRAINA	67,4	43,4	33,25

Visti i risultati dell'inchiesta relativi alla Lituania e considerato che il margine di dumping è irrilevante, non si devono imporre misure provvisorie nei confronti di questo paese. La Commissione continuerà tuttavia a esaminare la situazione nonché ogni ulteriore elemento di prova che dovesse esserle fornito, al fine di elaborare risultanze definitive.

- (58) Uno dei produttori esportatori polacchi ha offerto un impegno. Non è stato tuttavia possibile accettarlo, in quanto l'accettazione avrebbe comportato l'esenzione di un considerevole volume di importazioni dal dazio antidumping provvisorio e non avrebbe quindi consentito di eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.
- (59) Le aliquote di dazio individuali specificate nel presente regolamento sono state fissate sulla base delle risultanze della presente inchiesta antidumping. Esse rispecchiano pertanto la situazione delle singole società constatata nel corso dell'inchiesta. Le aliquote di dazio individuali, contrariamente all'aliquota nazionale applicabile «a tutte le altre società», si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese in questione e fabbricati da tali società e quindi dalle specifiche entità giuridiche menzionate. I prodotti importati fabbricati da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento con la denominazione e l'indirizzo corrispondenti, comprese le entità ad esse collegate, non possono beneficiare delle aliquote individuali e devono pertanto essere assoggettati all'aliquota applicabile «a tutte le altre società».
- (60) Qualsiasi richiesta di applicazione di dette aliquote individuali, ad esempio, in seguito al cambiamento di nome di un'entità, o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita, deve essere rivolta senza indugio alla Commissione <sup>(1)</sup> ed essere accompagnata da tutte le informazioni utili, in particolare quelle relative ad eventuali modifiche nelle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite all'esportazione, conseguenti al cambiamento di nome o al cambiamento nelle entità produttive o di vendita. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione modificherà opportunamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

### 3. Disposizione finale

- (61) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Inoltre, va precisato che tutte le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

<sup>(1)</sup> Commissione europea  
 Direzione generale del Commercio  
 Direzione C  
 DM 24-8/38  
 Rue de la Loi/Wetstraat 200  
 B-1049 Bruxelles.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di nitrato di ammonio non in soluzione acquosa e di miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con tenore di azoto superiore a 28 % in peso, di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90, originari della Polonia e dell'Ucraina.

2. L'importo del dazio è pari all'importo fisso in euro per tonnellata di nitrato di ammonio indicato qui di seguito per il prodotto fabbricato dalle seguenti società:

Paese	Società	Importo del dazio (per tonnellate)	Codice addizionale TARIC
Polonia			
	Anwil SA ul. Torunska 222, 87-805 Wloclawek Polonia	23,13	A174
	Zaklady Azotowe Pulawy SA Al. Tysiaclecia PP 13, 24-110 Pulawy Polonia	22,61	A175
	Tutte le altre società	26,91	A900
Ucraina	Tutte le società	33,25	

3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(1)</sup>, l'importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, viene ridotto di una percentuale che corrisponde al calcolo proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4. Salvo disposizione contraria, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

5. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia equivalente all'importo del dazio provvisorio.

### Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento, comunicare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere sentite riguardo all'analisi dell'interesse della Comunità e comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

<sup>(1)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 40.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1630/2000 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 2131/93 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1510/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 prevede che nel caso di una vendita sul mercato interno le offerte devono essere formulate con riferimento alla qualità tipo.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1253/1999 del Consiglio <sup>(5)</sup> ha abrogato la nozione di qualità tipo. Occorre pertanto sostituirla con una dichiarazione equivalente.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è sostituito dal testo seguente:

«1. Nel caso di una vendita sul mercato della Comunità, le offerte sono formulate con riferimento ad una qualità di cereali che non dia luogo, qualora vi siano offerte all'intervento, ad alcun adeguamento di prezzo.

Se la qualità dei cereali non corrisponde alla qualità di cui al primo comma, il prezzo d'offerta preso in considerazione è adeguato applicando le maggiorazioni o le detrazioni stabilite a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 174 del 13.7.2000, pag. 11.<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.<sup>(4)</sup> GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.<sup>(5)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1631/2000 DELLA COMMISSIONE**

**del 25 luglio 2000**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 2077/85 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananas e recante fissazione, per la campagna 2000/2001, dell'importo dell'aiuto per le conserve di ananas e del prezzo minimo da versare ai produttori di ananas**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuto alla produzione per le conserve di ananas <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2077/85 è sostituito dal seguente:

considerando quanto segue:

«Articolo 1

- (1) Le modalità d'applicazione del regime d'aiuto istituito dal regolamento (CEE) n. 525/77 e in particolare i prodotti ammessi a beneficio dell'aiuto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2077/85 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2033/91 <sup>(4)</sup>.
- (2) L'industria comunitaria della trasformazione degli ananas, oltre alle conserve di ananas interi o in pezzi, produce anche conserve di ananas sminuzzati mediante una fine triturazione dei frutti. È pertanto necessario definire con più precisione i prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto, modificando a tal fine il regolamento (CEE) n. 2077/85.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione <sup>(5)</sup> a cui rinvia l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2077/85 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1607/1999 <sup>(7)</sup>. È pertanto necessario sostituire, nel citato paragrafo, i rinvii al regolamento abrogato con un rinvio al regolamento (CE) n. 504/97.
- (4) È necessario fissare il prezzo minimo dell'aiuto alla produzione di conserve di ananas per la campagna 2000/2001 in virtù degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 525/77, operando una distinzione tra i due tipi di prodotti definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2077/85.
- (5) Il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

1. Ai fini del regime di aiuti alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 525/77, per "conserve di ananas", si intendono gli ananas sbucciati e ai quali sia stata asportata la parte centrale dura, sottoposti ad un trattamento termico, condizionati in recipienti ermeticamente chiusi, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero oppure di succo naturale di frutta, di cui ai codici NC ex 2008 20 51, ex 2008 20 59, ex 2008 20 71, ex 2008 20 79, ex 2008 20 91 o ex 2008 20 99 e presentati

- a) interi o in pezzi, con un peso netto sgocciolato dei frutti pari almeno al 58 % del peso netto del recipiente, oppure
- b) finemente sminuzzati, con un peso netto sgocciolato dei frutti pari almeno al 73 % del peso netto del recipiente.

2. Al presente regime di aiuto alla produzione si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 504/97: articolo 1, paragrafo 2, lettere o) e p), articoli 3 e 4, articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, articoli 8, 9 e 10, articolo 11, paragrafo 1, articoli 14, 15 e articolo 16, paragrafi da 2 a 7.»

*Articolo 2*

Per la campagna 2000/2001:

- a) il prezzo minimo da versare ai produttori di ananas di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 525/77 è fissato a 41,413 EUR per 100 kg netti, franco produttore;
- b) l'importo dell'aiuto alla produzione di conserve di ananas di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 525/77 è fissato a 111,927 EUR per 100 kg netti per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2077/85 e a 240,067 EUR per 100 kg netti per i prodotti di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 73 del 21.3.1977, pag. 46.  
<sup>(2)</sup> GU L 163 del 22.6.1985, pag. 12.  
<sup>(3)</sup> GU L 196 del 26.7.1985, pag. 28.  
<sup>(4)</sup> GU L 186 del 12.7.1991, pag. 32.  
<sup>(5)</sup> GU L 144 dell'8.6.1991, pag. 31.  
<sup>(6)</sup> GU L 78 del 20.3.1997, pag. 14.  
<sup>(7)</sup> GU L 190 del 23.7.1999, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1632/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 25 luglio 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2362/98 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime di importazione delle banane nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,

Nel regolamento (CE) n. 2362/98 è inserito il seguente articolo:

*«Articolo 26 bis*

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1127/1999 <sup>(4)</sup>, reca agli articoli 27 e 28 le disposizioni applicabili per la comunicazione, tra gli Stati membri e la Commissione delle informazioni relative ai titoli e agli estratti di titoli, nonché alle irregolarità e alle infrazioni che li riguardano.
- (2) È opportuno precisare le modalità specifiche da attuare per la corretta gestione dei regimi di importazione nel settore della banana, modificando a tal fine il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 756/1999 <sup>(6)</sup>. Tali modalità riguardano la conservazione dei documenti e la comunicazione delle copie dei titoli e degli estratti dei titoli da parte dei servizi doganali degli Stati membri nei quali sono espletate le procedure di immissione in libera pratica, e le autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato tali documenti. Nell'ambito di tali disposizioni occorre anche precisare i controlli dell'autenticità e della regolarità dei documenti, nonché della conformità del loro impiego da parte delle autorità competenti dello Stato membro di rilascio dei titoli e degli estratti.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

1. Gli uffici doganali presso i quali sono presentate le dichiarazioni di importazione ai fini dell'immissione in libera pratica di banane delle origini indicate nell'allegato I, nel quadro del regime dei contingenti tariffari e delle banane tradizionali ACP:

- a) conservano una copia di ciascun titolo ed estratto di titolo di importazione imputato all'atto dell'accettazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica;
- b) e trasmettono una seconda copia di ogni titolo ed estratto del titolo di importazione imputato alle autorità dello Stato membro di appartenenza, competenti del rilascio dei titoli, figuranti nell'allegato II del presente regolamento, al termine di ogni due settimane. Dette autorità trasmettono copia dei titoli e degli estratti ricevuti alle autorità competenti degli Stati membri indicate nell'allegato II che hanno rilasciato tali documenti, ogni due settimane.

2. In caso di dubbi sull'autenticità del titolo, dell'estratto o delle indicazioni e dei visti che figurano sui documenti presentati, nonché delle qualità degli operatori che espletano le formalità di immissione in libera pratica o per conto dei quali sono espletate tali operazioni, nonché in caso di presunta irregolarità, gli uffici doganali a cui sono presentati i documenti ne informano immediatamente, per telecomunicazione, le autorità competenti dello Stato membro di appartenenza citate al paragrafo 1. Queste ultime autorità trasmettono immediatamente tali informazioni mediante telecomunicazione alle autorità competenti che hanno rilasciato gli stessi documenti, nonché alla Commissione, per un controllo approfondito.

La Commissione trasmette alle autorità doganali degli Stati membri l'elenco degli operatori accreditati nella Comunità, per il regime di importazione di cui trattasi, che possono essere titolari o cessionari di un titolo di importazione o di un estratto di titolo.

<sup>(1)</sup> GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(3)</sup> GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

<sup>(5)</sup> GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

<sup>(6)</sup> GU L 98 del 15.4.1999, pag. 10.

3. In base alle comunicazioni ricevute in applicazione dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nell'allegato II procedono ai controlli supplementari necessari per garantire la corretta applicazione del regime dei contingenti tariffari, in particolare alla verifica dei quantitativi importati avvalendosi di tali regimi, in particolare mettendo a confronto con precisione i titoli e gli estratti rilasciati con i titoli e gli estratti utilizzati. A tal fine tali autorità verificano in particolare l'autenticità e la conformità dei documenti utilizzati, nonché il loro impiego da parte degli operatori accreditati in applicazione del titolo I.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1633/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 25 luglio 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2825/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore di cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1510/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 701/2000 <sup>(4)</sup>, subordina la concessione di una restituzione all'esportazione dei prodotti contemplati nel regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3098/94 <sup>(6)</sup>, alla presentazione di un titolo che, a norma dell'articolo 6 B del regolamento (CE) n. 1222/94, è valido non oltre l'anno finanziario. L'anno finanziario è fissato all'articolo 1, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1222/94 e va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2825/93, il coefficiente applicabile ai quantitativi di cereali sotto-

posti a controllo e distillati è valido dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Per facilitare la gestione delle attività dei distillatori in causa è opportuno armonizzare i due periodi e allineare la data di validità dei coefficienti con quella del titolo. Occorre modificare in tal senso l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2825/93, è sostituito dal seguente testo:

«Esso si applica dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Per il periodo 2000/2001, in deroga alla frase precedente, esso si applica dal 1° luglio 2000 al 30 settembre 2001.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 174 del 13.7.2000, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 83 del 4.4.2000, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU L 328 del 20.12.1994, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1634/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 luglio 2000**  
**che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2000/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2825/93 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e distillati, ai quali è applicato un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, in base alla tendenza constatata nell'andamento di tali quantitativi nel corso del numero di anni corrispondente al periodo medio di invecchiamento della bevanda. In base alle informazioni fornite dal Regno Unito in merito al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999, il periodo medio di invecchiamento nel 1999 era di sette anni per lo Scotch whisky. Occorre fissare i coefficienti per il

periodo compreso tra il 1° luglio 2000 e il 30 settembre 2001.

- (2) L'articolo 10 del protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(3)</sup> esclude la concessione di restituzioni all'esportazione in Liechtenstein, Islanda e Norvegia. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenerne conto per il calcolo, dei coefficienti per il periodo 2000/2001.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 settembre 2001, i coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali impiegati nel Regno Unito per la fabbricazione di Scotch whisky sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1.

## ALLEGATO

**Coefficienti applicabili al Regno Unito**

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo trasformato in malto impiegato per la fabbricazione di malt whisky	ai cereali impiegati per la fabbricazione di grain whisky
1° luglio 2000 — 30 settembre 2001	0,489	0,448

**REGOLAMENTO (CE) N. 1635/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 luglio 2000**  
**che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di whisky spagnolo per il periodo 2000/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2825/93 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e distillati, ai quali è applicato un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, in base alla tendenza constatata nell'andamento di tali quantitativi nel corso del numero di anni corrispondente al periodo medio di invecchiamento della bevanda. In base alle informazioni fornite dalla Spagna in merito al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999, il periodo medio di invecchiamento nel 1999 era di quattro anni per il whisky spagnolo. Occorre fissare i coefficienti per il

periodo compreso tra il 1° luglio 2000 e il 30 settembre 2001.

- (2) L'articolo 10 del protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(3)</sup> esclude la concessione di restituzioni all'esportazione in Liechtenstein, Islanda e Norvegia. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenerne conto per il calcolo dei coefficienti per il periodo 2000/2001.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 settembre 2001, i coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali impiegati in Spagna per la fabbricazione di whisky spagnolo sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1.

## ALLEGATO

**Coefficienti applicabili in Spagna**

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile ai cereali impiegati nella fabbricazione di whisky spagnolo, categoria A
1° luglio 2000 — 30 settembre 2001	0,0326

**REGOLAMENTO (CE) N. 1636/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 luglio 2000**  
**che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2000/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2825/93 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e distillati, ai quali è applicato un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, in base alla tendenza constatata nell'andamento di tali quantitativi nel corso del numero di anni corrispondente al periodo medio di invecchiamento della bevanda. In base alle informazioni fornite dall'Irlanda in merito al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999, il periodo medio di invecchiamento nel 1999 era di cinque anni per il whiskey

irlandese. Occorre fissare i coefficienti per il periodo compreso tra il 1° luglio 2000 e il 30 settembre 2001.

- (2) L'articolo 10 del protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(3)</sup> esclude la concessione di restituzioni all'esportazione in Liechtenstein, Islanda e Norvegia. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenerne conto per il calcolo dei coefficienti per il periodo 2000/2001.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 settembre 2001, i coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali impiegati in Irlanda per la fabbricazione di «Irish whiskey» sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1.

## ALLEGATO

**Coefficienti applicabili in Irlanda**

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo impiegato nella fabbricazione di «Irish Whiskey» Categoria B <sup>(1)</sup>	ai cereali impiegati nella fabbricazione di «Irish Whiskey» Categoria A
1° luglio 2000 — 30 settembre 2001	0,224	0,435

<sup>(1)</sup> Compreso l'orzo trasformato in malto.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1637/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 25 luglio 2000**

**che fissa i quantitativi per l'importazione di banane nella Comunità per il quarto trimestre del 2000,  
nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane ACP tradizionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 756/1999 <sup>(4)</sup>, ha previsto all'articolo 14, paragrafo 1, la possibilità di fissare un quantitativo indicativo, espresso in una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I, per il rilascio dei titoli d'importazione per ciascuno dei tre primi trimestri dell'anno.
- (2) Occorre stabilire per il quarto trimestre del 2000 i quantitativi disponibili per l'importazione dei paesi o gruppi di paesi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2362/98, tenendo conto, da un lato, dei titoli d'importazione rilasciati nei primi tre trimestri e, dall'altro, del volume dei contingenti tariffari e della quantità di banane ACP tradizionali di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93.
- (3) È opportuno ricordare che, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 250/2000 della Commissione, del 1° febbraio 2000, relativo all'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali e che fissa le quantità indicative per il secondo trimestre del 2000 <sup>(5)</sup>, i quantitativi per i quali un operatore tradizionale, registrato per il 1999, può presentare domande di titoli d'importazione per un dato trimestre del 2000 sono determinati sulla base del quantitativo di riferimento stabilito dall'autorità nazionale competente e notificato all'operatore stesso per il 1999. Per un operatore nuovo arrivato, tale quantitativo massimo è determinato applicando la percentuale fissata nell'assegnazione annua stabilita dall'autorità nazionale competente conformemente all'allegato del regolamento

(CE) n. 440/2000 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1563/2000 <sup>(7)</sup> e notificata a ciascun operatore interessato.

- (4) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di titoli per il quarto trimestre del 2000.
- (5) Le disposizioni del presente regolamento sono adottate per garantire la continuità di approvvigionamento del mercato nel quarto trimestre del 2000 nonché il proseguimento degli scambi con i paesi fornitori, ma non pregiudicano eventuali misure che dovessero essere adottate successivamente, in particolare per rispettare gli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e non potrebbero essere adottate dagli operatori come fondamento di legittime aspettative per la proroga del regime d'importazione.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per il quarto trimestre del 2000, i quantitativi disponibili per l'importazione nell'ambito del regime dei contingenti tariffari all'importazione di banane e della quantità di banane ACP tradizionali, originarie di ciascuna delle origini indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2362/98, sono fissati nell'allegato I.
2. Per il quarto trimestre del 2000, le domande di titoli d'importazione
  - a) presentate da un operatore tradizionale non possono vertere su una quantità complessiva superiore alla differenza tra il quantitativo che gli è stato assegnato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2362/98 per il 1999, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 250/2000, e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati per i primi tre trimestri del 2000;

<sup>(1)</sup> GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(3)</sup> GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU L 98 del 13.4.1999, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU L 26 del 2.2.2000, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU L 54 del 26.2.2000, pag. 27.

<sup>(7)</sup> GU L 180 del 19.7.2000, pag. 3.

- b) presentate da un operatore nuovo arrivato non possono vertere su una quantità complessiva superiore alla differenza tra il quantitativo che gli è stato assegnato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 250/2000 e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati per i primi tre trimestri del 2000.

La domanda di titoli d'importazione è accompagnata da una copia del titolo e dei titoli d'importazione rilasciati all'operatore per i precedenti trimestri del 2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

**Quantità di banane disponibili per ciascuna origine indicata nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2362/98 per il quarto trimestre del 2000**

*(in tonnellate, peso netto)*

Origine	Quantità
Ecuador	133 450,675
Costa Rica	131 158,964
Colombia	117 874,855
Panama	80 901,315
Altre	48 248,679
Banane ACP tradizionali	351 786,302

**REGOLAMENTO (CE) N. 1638/2000 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 2000****che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001 l'importo dell'aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di alcune varietà di uve secche**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2701/1999<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 definisce i criteri per la fissazione dell'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di uve secche delle varietà uva sultanina e Moscatel e di uve secche di Corinto.
- (2) L'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento prevede la possibilità di differenziare l'importo dell'aiuto in funzione delle varietà di uve, nonché di altri fattori che possono influire sulle rese. Nel caso delle sultanine occorre prevedere una differenziazione supplementare tra le superfici colpite dalla fillossera e le altre.
- (3) La verifica delle superfici adibite alla coltura delle uve di cui trattasi non ha evidenziato un superamento della superficie massima garantita fissata all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2256/1999<sup>(4)</sup>.
- (4) Occorre determinare l'importo dell'aiuto da concedere ai produttori che reimpiantano i loro vigneti per combat-

tere la fillossera alle condizioni stabilite all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 2000/2001,

- a) l'aiuto alla coltura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato a:
  - 2 400 EUR/ha per le superfici coltivate a uve della varietà sultanina colpite dalla fillossera o ripiantate da meno di cinque anni,
  - 3 290 EUR/ha per le altre superfici coltivate a uve della varietà sultanina,
  - 3 080 EUR/ha per le superfici coltivate a uve secche di Corinto,
  - 880 EUR/ha per le superfici coltivate a uve della varietà Moscatel;
- b) l'aiuto al reimpianto di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato a 3 917 EUR/ha. In tal caso non si applica il disposto della lettera a).

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 327 del 21.12.1999, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21.<sup>(4)</sup> GU L 275 del 26.10.1999, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1639/2000 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 2000****che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2636/1999 relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2000 <sup>(2)</sup> in particolare l'articolo 21, considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 2636/1999 della Commissione, del 14 dicembre 1999, relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 2000 <sup>(3)</sup>, stabilisce quali dati devono essere trasmessi alla Commissione, da parte degli Stati membri, entro il 31 luglio dell'anno del raccolto di cui trattasi. Tra tali dati figura, conformemente al punto 1.2 del summenzionato allegato, il quantitativo di tabacco (in tonnellate) indicato nei contratti corrispondente al tasso di umidità di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1249/2000 <sup>(5)</sup>.
- (2) L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2848/98 prevede che, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2075/92, le parti

contraenti di un contratto di coltivazione possano, mediante una clausola aggiuntiva scritta, aumentare i quantitativi inizialmente indicati nel contratto. In base alla normativa comunitaria vigente, tale eventualità può verificarsi ben oltre il 31 luglio dell'anno del raccolto. È quindi opportuno consentire agli Stati membri di modificare il dato richiesto fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello del raccolto, al fine di tener conto dei quantitativi di tabacco greggio oggetto di clausole aggiuntive.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2636/1999 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

<sup>(2)</sup> GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 323 del 15.12.1999, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU L 142 del 16.6.2000, pag. 3.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**Dati da trasmettere alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno del raccolto di cui trattasi**

Raccolto: ..... Stato membro dichiarante: .....

Gruppo di varietà: .....

	Stato membro di produzione (idem dichiarante)	Stato membro di produzione Nome:	Stato membro di produzione Nome:	Stato membro di produzione Nome:
1. CONTRATTI DI COLTIVAZIONE				
1.1. Numero di contratti di coltivazione registrati				
1.2. Quantitativo di tabacco (in tonnellate) figurante nei contratti corrispondente al tasso di umidità di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2848/98 <sup>(1)</sup>				
1.3. Superficie totale oggetto dei summenzionati contratti (in ettari)				
2. PRODUTTORI				
2.1. Numero totale di produttori				
2.2. Numero di produttori membri di un'associazione di produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (CE) n. 2848/98				
3. IMPRESE DI PRIMA TRASFORMAZIONE				
3.1. Numero di imprese di prima trasformazione che hanno stipulato contratti di coltivazione				
4. PREZZI				
4.1. Prezzo minimo concordato, per chilogrammo, in valuta, al netto di imposte e tasse, risultante dai contratti di coltivazione, indicando la qualità di riferimento	(in moneta nazionale)	( <sup>2</sup> )	( <sup>2</sup> )	( <sup>2</sup> )
4.2. Prezzo minimo concordato, per chilogrammo, in valuta, al netto di imposte e tasse, risultante dai contratti di coltivazione, indicando la qualità di riferimento				

<sup>(1)</sup> Il dato può essere modificato anteriormente al 30 giugno dell'anno successivo a quello del raccolto per tener conto dei quantitativi oggetto delle clausole aggiuntive dei contratti a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2848/98.

<sup>(2)</sup> Per i contratti fra due Stati membri, specificare la valuta nella quale sono stati stipulati.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1640/2000 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità d'applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 72, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/96 <sup>(4)</sup>, stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 160/2000 <sup>(6)</sup>, stabilisce le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve.
- (3) La legislazione tedesca ha riconosciuto una serie di diciture tradizionali complementari utilizzate per i vini di qualità prodotti in regioni determinati (v.q.p.r.d.) di tale paese. Affinché tali diciture possano essere utilizzate come indicazioni facoltative nell'etichettatura di tali vini, occorre inserirle nel testo dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a).
- (4) In base ad una domanda presentata dal Cile è opportuno permettere che i vini provenienti da tale paese portino il nome di una varietà di vite figurante nell'elenco di cui all'allegato IV, anche se il vino è ottenuto soltanto nella

misura dell'85 % da uve della varietà di cui porta il nome, purché tale varietà sia determinante per il carattere del vino.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), sono aggiunti i seguenti trattini:
  - «a) per quanto riguarda i v.q.p.r.d. tedeschi:
    - "Selection",
    - "Selektion",
    - "Classic",
    - "Klassik".
- 2) all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), è aggiunto il seguente trattino:
  - «— dal Cile».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU L 184 del 24.7.1996, pag. 3.<sup>(5)</sup> GU L 309 dell'8.11.1990, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU L 19 del 25.1.2000, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1641/2000 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 2000****relativo al pagamento di un complemento degli anticipi sull'aiuto compensativo nel settore della banana per il 2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1467/1999 <sup>(4)</sup>, stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane. L'articolo 4 prevede le condizioni di pagamento degli anticipi sull'aiuto compensativo.
- (2) L'importo unitario di ogni anticipo, a titolo dell'aiuto da determinarsi successivamente per il 2000, è stato fissato a 17,81 EUR/100 chilogrammi dal regolamento (CE) n. 1157/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 1999, il termine per il pagamento del saldo dell'aiuto e l'importo unitario degli anticipi per il 2000 <sup>(5)</sup>.
- (3) Per tener conto della difficile situazione finanziaria in cui versano i produttori di banane della Comunità per le conseguenze di un netto deterioramento del mercato comunitario, è opportuno prevedere il pagamento di un complemento degli anticipi versati per i quantitativi commercializzati nella Comunità dal 1° gennaio al 31 ottobre 2000, fermo restando il livello dell'aiuto compensativo da fissarsi successivamente in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 e

delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1858/93. Occorre prevedere che tale pagamento complementare sia subordinato alla costituzione di una cauzione, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1858/93.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli Stati membri produttori versano, per il 2000, un importo di 7,08 EUR/100 chilogrammi a complemento degli anticipi sull'aiuto compensativo previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, per i quantitativi commercializzati nella Comunità dal 1° gennaio al 31 ottobre 2000.

Il complemento degli anticipi è pagato per i quantitativi commercializzati per i quali sono stati chiesti anticipi dell'aiuto compensativo a titolo del 2000.

La domanda di pagamento del complemento degli anticipi è accompagnata dalla prova della costituzione di una cauzione di 3,54 EUR/100 chilogrammi.

Il pagamento è effettuato entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(3)</sup> GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 6.7.1999, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU L 130 del 31.5.2000, pag. 26.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1642/2000 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 2000****che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, la produzione effettiva di olio d'oliva nonché l'importo dell'aiuto unitario alla produzione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE prevede che l'aiuto unitario alla produzione deve essere ridotto in ogni Stato membro la cui produzione effettiva supera il quantitativo nazionale garantito corrispondente di cui al paragrafo 3 del citato articolo. Onde valutare l'entità di tale superamento, occorre tener conto, per quanto concerne Spagna, Grecia e Portogallo, delle stime di produzione di olive da tavola trasformate in olio d'oliva ed espresse in equivalente olio d'oliva in base ai rispettivi coefficienti di cui alle decisioni 98/605/CE <sup>(5)</sup>, 98/619/CE <sup>(6)</sup> e 98/620/CE <sup>(7)</sup> della Commissione.
- (2) L'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84 prevede che, per fissare l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato, occorre stabilire la produzione stimata relativa alla campagna di cui trattasi. Tale importo deve essere fissato da un livello tale da escludere il rischio di un pagamento indebito agli olivicoltori. Detto importo riguarda anche le olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva. Per la campagna di commercializzazione 1998/99, la produzione stimata e l'importo unitario dell'aiuto alla produzione che può essere anticipato sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2181/1999 della Commissione <sup>(8)</sup>.
- (3) In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84, entro otto mesi dal termine della campagna deve essere fissata la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto. A tal fine, conformemente alle

disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione <sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1273/1999 <sup>(10)</sup>, gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione, entro il 1° aprile successivo ad ogni campagna, il quantitativo ammesso al beneficio dell'aiuto nei singoli Stati membri. Sulla scorta di tali comunicazioni, il quantitativo ammesso al beneficio dell'aiuto, a titolo della campagna 1998/99, sarebbe pari, per l'Italia a 452 286 tonnellate, per la Francia a 2 364 tonnellate, per la Grecia a 562 493 tonnellate, per la Spagna a 899 991 tonnellate e per il Portogallo a 33 936 tonnellate.

- (4) L'ammissione al beneficio dell'aiuto di tali quantitativi da parte degli Stati membri implica che sono stati effettuati i controlli di cui ai regolamenti (CEE) n. 2261/84 e (CE) n. 2366/98. Tuttavia, la fissazione della produzione effettiva sulla base delle informazioni relative ai quantitativi ammessi al beneficio dell'aiuto comunicati dagli Stati membri non pregiudica le conclusioni che possono essere tratte dalla verifica dell'esattezza di tali dati nel quadro della procedura di liquidazione dei conti.
- (5) Tenuto conto della produzione effettiva, occorre inoltre fissare l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2261/84 pagabile per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la campagna di commercializzazione 1998/99, la produzione effettiva da considerare per l'aiuto all'olio d'oliva di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2261/84 è pari a:

- 899 991 tonnellate per la Spagna,
- 2 364 tonnellate per la Francia,
- 562 493 tonnellate per la Grecia,
- 452 286 tonnellate per l'Italia,
- 33 936 tonnellate per il Portogallo.

<sup>(1)</sup> GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.<sup>(4)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.<sup>(5)</sup> GU L 289 del 28.10.1998, pag. 39.<sup>(6)</sup> GU L 295 del 4.11.1998, pag. 50.<sup>(7)</sup> GU L 295 del 4.11.1998, pag. 54.<sup>(8)</sup> GU L 267 del 15.10.1999, pag. 19.<sup>(9)</sup> GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.<sup>(10)</sup> GU L 151 del 18.6.1999, pag. 12.

2. Per la campagna di commercializzazione 1998/99, l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2261/84, pagabile per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva, è pari a:

- 112,16 EUR/100 kg per la Spagna,
- 130,40 EUR/100 kg per la Francia,
- 99,05 EUR/100 kg per la Grecia,
- 130,40 EUR/100 kg per l'Italia,
- 130,40 EUR/100 kg per il Portogallo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2000

riguardante il contributo comunitario al Fondo internazionale «Bonifica del canale navigabile del Danubio»

(2000/474/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Le macerie dei ponti sul Danubio, distrutti durante il conflitto in Kosovo, nonché il rischio della presenza di ordigni inesplosi, sta bloccando la navigazione fra il km 1 253 e il km 1 258 del fiume Danubio. La conseguente interruzione della navigazione sul Danubio ha causato gravi danni economici e ambientali in tutta la regione, e in particolare in tutti gli Stati attraversati dal fiume.
- (2) La Commissione del Danubio, in qualità di istituzione intergovernativa creata dalla convenzione di Belgrado del 1948, è responsabile della navigazione sul Danubio. Gli Stati membri della Commissione del Danubio, nella sessione straordinaria tenuta a Budapest il 25 gennaio 2000, hanno adottato la proposta di progetto «Bonifica del canale navigabile del Danubio», che è stata successivamente sottoposta all'esame della Commissione europea da parte della Commissione del Danubio. Tale proposta prevede la riapertura di un canale navigabile mediante la rimozione delle macerie e degli ordigni inesplosi, seguita dal ripristino dell'alveo del Danubio nell'area interessata.
- (3) Allo scopo di attuare detto progetto, la Commissione del Danubio ha istituito a Vienna un «Fondo internazionale per la bonifica del canale navigabile del Danubio». Il Fondo internazionale sarà amministrato dalla Commis-

sione del Danubio conformemente agli obiettivi del fondo, come stabiliti nelle sue regole, e in piena conformità con le pertinenti politiche comunitarie in materia di finanziamenti e di appalti nonché con il regime sanzionatorio applicabile alla Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ).

- (4) La Comunità ha deciso di versare un contributo che copra fino all'85 % del costo totale stimato del progetto, per un importo massimo di 22 milioni di EUR, mentre la parte restante è a carico della Commissione del Danubio e degli Stati che la compongono.
- (5) Il contributo comunitario, che sarà versato al Fondo internazionale, è amministrato dalla Commissione del Danubio in conformità con i principi di sana ed efficiente gestione.
- (6) Le operazioni oggetto della presente decisione s'iscrivono nelle iniziative poste in essere dalla Comunità per alleviare le conseguenze del conflitto nel Kosovo e sono necessarie al conseguimento di uno degli obiettivi della Comunità. Per l'azione in oggetto il trattato non conferisce poteri diversi da quelli stabiliti dall'articolo 308,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. La Comunità contribuisce al Fondo internazionale che sarà istituito dalla Commissione del Danubio per la bonifica del canale navigabile del Danubio, in conformità con il regolamento di tale fondo, con un importo massimo di 22 milioni di EUR, destinato a coprire fino all'85 % del costo totale stimati dal progetto e da versarsi nel corso del 2000 per l'attuazione del progetto «Bonifica del canale navigabile del Danubio».

<sup>(1)</sup> Parere emesso il 5 luglio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

2. Tale contributo al fondo, da concordare mediante uno scambio di lettere fra la Commissione europea e la Commissione del Danubio, è amministrato in conformità con il regolamento finanziario <sup>(1)</sup> del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, con particolare riguardo per i principi di sana ed efficiente gestione.

3. Il contributo comunitario è soggetto alla condizione che la Commissione del Danubio, nella gestione del Fondo internazionale e nell'attuazione del progetto di cui al paragrafo 1, osservi pienamente le norme in materia di appalti e il regime sanzionatorio comunitario applicabile alla RFJ.

4. Le politiche e le norme in materia di appalti disciplinano i bandi di gara e i contratti, che sono aperti a pari condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri dell'UE e degli Stati beneficiari dei regolamenti «OBNOVA» e «PHARE», nonché della Moldavia, della Russia e dell'Ucraina. Fatto salvo il paragrafo 5, il rappresentante legale del Fondo internazionale può permettere, in circostanze eccezionali in cui i beni e i servizi richiesti non possano essere reperiti a condizioni economicamente vantaggiose in tali Stati e previo esame puntuale, che cittadini e società di paesi terzi partecipino alle gare d'appalto e sottoscrivano i relativi contratti.

5. L'attività del Fondo internazionale e l'attuazione del progetto sono svolte in osservanza del regime di sanzioni della Comunità nei confronti della RFJ, in particolare con il divieto di offrire finanziamenti ai governi della RFJ e della Repubblica di Serbia, come sancito nel regolamento (CE) n. 1294/1999 del Consiglio, del 15 giugno 1999, relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia <sup>(2)</sup>.

#### Articolo 2

1. La Commissione inoltra tutte le informazioni pertinenti alla Corte dei conti e richiede alla Commissione del Danubio ogni informazione supplementare che la Corte dei conti desideri ricevere con riguardo all'attività finanziaria del Fondo internazionale.

2. Nella misura in cui sono interessati i contributi della Comunità, tutti gli accordi di finanziamento o gli appalti assegnati nell'ambito di attività del Fondo internazionale, prevedono che la Commissione, l'OLAF e la Corte dei conti europea effettuino controlli sul luogo, secondo le consuete procedure stabilite dalla Commissione ai sensi delle norme in vigore, in particolare per quanto concerne il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

3. Inoltre, nella misura in cui sono interessati i contributi della Comunità al Fondo internazionale, la Commissione potrà effettuare controlli e ispezioni sul luogo al fine di proteggere gli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e le irregolarità, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità <sup>(3)</sup>, e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità <sup>(4)</sup>.

#### Articolo 3

La Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sullo stato di avanzamento della realizzazione del Fondo internazionale.

#### Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. FABIUS

<sup>(1)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento finanziario modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2548/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998 (GU L 320 del 28.11.1998, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 153 del 19.6.1999, pag. 63. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1147/2000 della Commissione (GU L 129 del 30.5.2000, pag. 15).

<sup>(3)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1 e rettifica (GU L 36 del 10.2.1998, pag. 16).

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 1999

relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

(Caso IV.F.1/36.718. CECED)

[notificata con il numero C(1999) 5064]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/475/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

### I. I FATTI

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

#### A. LE PARTI

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 ed 86 del trattato <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare all'articolo 6,

- (1) Il Consiglio europeo dei costruttori di elettrodomestici (in prosieguo: «CECED») è un'associazione di diritto belga costituita nel 1959 ed avente sede a Bruxelles. Esso riunisce i costruttori di elettrodomestici nonché le organizzazioni nazionali di categoria. Il CECED aderisce all'accordo che esso ha notificato a nome delle altre parti ed è incaricato di vari compiti inerenti alla sua attuazione.

vista la notifica presentata il 22 ottobre 1997 dal «Conseil européen de la Construction d'Appareils Domestiques» (CECED) per il rilascio di un'attestazione negativa o di un'esenzione a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17, in relazione ad un accordo del 24 settembre 1997,

- (2) Il CECED raggruppa produttori che fabbricano e vendono una vasta gamma di elettrodomestici di varie marche in diversi Stati membri. All'accordo partecipano organizzazioni nazionali nonché produttori che vi aderiscono direttamente o tramite l'appartenenza ad un'organizzazione nazionale di categoria.

visto il contenuto essenziale della domanda, pubblicato a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 e dell'articolo 3 del protocollo 21 dell'accordo SEE <sup>(3)</sup>,

I produttori che vi partecipano direttamente sono: Atag Kitchen Group BV, Bosch Siemens Hausgeräte GmbH, Brandt SA, Candy Elettrodomestici Srl, Electrolux Holdings Ltd, Merloni Elettrodomestici Spa, Miele & Cie GmbH & Co. e Whirlpool Europe Srl.

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

I produttori che vi partecipano tramite un'organizzazione nazionale di categoria sono: Antonio Merloni Spa, Dolmar SA, Fagor Electrodomésticos S. Coop. e Smeg Spa.

<sup>(1)</sup> GU L 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

<sup>(2)</sup> GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU C 382 del 9.12.1998, pag. 6.

Le organizzazioni nazionali di categoria che vi partecipano sono: AMDEA (Regno Unito), ANFEL (Spagna), FAPE (Spagna) ANIE (Italia), EHA (Svezia) FABRIMETAL (Belgio), FEEI (Austria), FEHA (Danimarca), GIFAM (Francia), VLEHAN (Paesi Bassi), ZVEI (Germania), BESD (Turchia), FEA (Confederazione elvetica) e NEL (Norvegia).

## B. IL MERCATO INTERESSATO E LA POSIZIONE DELLE PARTI

### 1. Ambito merceologico

- (3) L'accordo riguarda il mercato delle lavatrici private ad uso domestico per il lavaggio dei tessuti (in prosieguo: «lavatrici domestiche»). Nei paesi occidentali i metodi alternativi, quali il bucato a mano, le lavanderie ad acqua o a secco e le macchine in proprietà collettiva, non sono in grado di sostituire in misura significativa l'uso delle lavatrici domestiche. Di conseguenza non è possibile configurare un mercato più ampio ricomprendente, in un unico ambito merceologico, anche altri apparecchi.
- (4) Le lavatrici possono essere classificate in vari segmenti, secondo la capacità di carico, la velocità di centrifugazione, il consumo di acqua ed energia, la perfezione tecnologica della programmazione, ecc. Questi segmenti non costituiscono tuttavia ambiti merceologici distinti poiché, sul versante della domanda, le varie macchine sono destinate ad usi analoghi.

### 2. Ambito geografico

- (5) Non vi sono barriere significative di natura tecnica o economica per gli scambi commerciali in questo settore. Nonostante i ridotti costi di trasporto e la tecnologia relativamente semplice, le importazioni nel SEE non raggiungono volumi considerevoli e corrispondono al 5-7 % delle vendite finali. Di solito i produttori di maggiori dimensioni hanno al massimo 3 stabilimenti di produzione, tramite i quali essi riforniscono l'intero mercato. Nei vari Stati membri vengono utilizzati, seppur in diversa misura, canali di distribuzione analoghi costituiti in particolare dalle catene commerciali specializzate e dai grandi magazzini.
- (6) Sebbene in taluni Stati membri predominino talune marche, i medesimi grandi produttori sono presenti nell'intero SEE. Inoltre l'acquisto di una marca locale costituisce una prassi utilizzata in modo diffuso per aumentare la penetrazione del mercato. La concorrenza potenziale dei gruppi presenti negli altri Stati membri costituisce così una minaccia diretta per quelli operanti nei singoli mercati nazionali.
- (7) Di conseguenza il mercato rilevante è quello delle lavatrici domestiche nel SEE <sup>(4)</sup>.

### 3. Posizione delle parti, situazione di mercato

- (8) I produttori che hanno sottoscritto l'accordo detengono circa il 90 % del mercato del SEE. Nel 1996 essi si erano aggiudicate le seguenti quote di mercato: Electrolux (17,9 %), Bosch-Siemens (11,5 %), Whirlpool (10 %), Candy (9,2 %), Brandt (9 %), Merloni (9 %), Miele (4,8 %), Fagor (2,6 %) Atag (0,3 %), Dolmar (0,1 %) Smeg (0,1 %), produzione dei membri del CECED per conto terzi (16 %).
- (9) Così come il mercato degli altri elettrodomestici tradizionali, anche quello delle lavatrici domestiche è ormai saturo. Il rapporto macchine/famiglie nella Comunità si sta assestando definitivamente su valori compresi tra il 96 % della Spagna ed il 77 % della Svezia. Il rinnovo del parco macchine e talune tendenze socioeconomiche, come il numero e la dimensione delle famiglie, costituiscono i principali fattori propulsivi della domanda.
- (10) Il mercato è caratterizzato dalla concorrenza esercitata dai produttori di grandi dimensioni e dal considerevole potere contrattuale dei grandi gruppi di distribuzione o di acquisto <sup>(5)</sup>. Negli anni pregressi il numero di lavatrici vendute è rimasto stabile mentre il valore delle vendite è diminuito drasticamente. Le capacità di produzione sono state ampiamente ridimensionate. Oggi tali capacità vengono utilizzate in media nella Comunità in misura non superiore al 75 %. La situazione complessiva del mercato è relativamente frammentata ed appare depressa rispetto al passato e rispetto al mercato, in rapida crescita, di taluni altri elettrodomestici. Nulla indica che la situazione nel mercato più vasto del SEE sia diversa.

### 4. Efficienza energetica nel mercato interessato

- (11) A norma dell'articolo 2 e degli allegati I-IV della direttiva 95/12/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia elettrica delle lavatrici ad uso domestico <sup>(6)</sup>, come modificata dalla direttiva 96/89/CE <sup>(7)</sup> le lavatrici vendute nella Comunità sono classificate ed etichettate in base alla loro efficienza energetica (kWh/kg di carico) in sette classi da A a G («classi di efficienza energetica»). Tali classi sono utilizzate dall'accordo.
- (12) Il consumo di elettricità costituisce un fattore fondamentale per l'impiego delle lavatrici. Esso rappresenta una quota considerevole dei costi di esercizio durante la lunga vita utile di tali macchine (pari mediamente a dodici anni nella Comunità). Grazie all'etichetta indicante il consumo energetico i consumatori possono agevolmente valutare l'efficienza energetica nella scelta tra le varie classi proposte. Oltre alle ragioni economiche, le campagne pubblicitarie insistono spesso sulle caratteristiche energetiche operando distinzioni tra i vari prodotti in un contesto nel quale i prodotti ecologici attirano un numero sempre maggiore di consumatori. L'efficienza energetica influisce quindi sulle decisioni di acquisto e pertanto anche sulla concorrenza tra i produttori.

<sup>(4)</sup> Tale posizione è inoltre coerente con il caso IV.M.458 Electrolux-AEG (GU C 187 del 9.7.1994, pag. 14).

<sup>(5)</sup> Cfr. nota 4.

<sup>(6)</sup> GU L 136 del 21.6.1995, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 338 del 28.12.1996, pag. 85.

- (13) Nel 1997 il 10-11 % circa delle lavatrici vendute nel SEE rientrava nelle classi da D a G. Nel caso di taluni produttori, tali classi rappresentavano più di un terzo dell'intera gamma di produzione. Tuttavia nessun produttore fabbrica esclusivamente macchine appartenenti alle classi da D a G.
- (14) Secondo il CECED, tra il 1978 ed il 1994 il consumo energetico unitario delle lavatrici è stato ridotto del 40 % nell'ambito del mercato europeo. Nonostante tali miglioramenti il consumo imputabile all'uso delle lavatrici rappresenta complessivamente il 2 % del consumo totale di elettricità nella Comunità. Non risulta che fattori diversi dal prezzo dell'energia abbiano svolto un ruolo significativo nel conseguimento spontaneo di tali risultati a livello globale di settore.
- (15) Il metodo più diretto per incrementare l'efficienza energetica e quindi per raggiungere una classe energetica superiore risiede nel ridurre la quantità di acqua impiegata nel ciclo di lavaggio. Un ulteriore metodo è dato dalla riduzione dell'acqua «libera» presente sul fondo del cesto. Altri miglioramenti che concorrono indirettamente ad accrescere l'efficienza economica consistono nel rendere più precisi i sensori del livello dell'acqua e più sensibili i sistemi di controllo. Vari perfezionamenti delle parti meccaniche hanno parimenti determinato un aumento complessivo dell'efficienza energetica, in particolare la sostituzione dei motori ad induzione con motori universali, il perfezionamento dei pressostati, l'inserimento di un termostato regolabile o di un temporizzatore più avanzato, l'uso di un elemento riscaldante a bassa potenza e la modifica del cesto, della vasca e del bilanciamento della macchina. A causa di determinati limiti tecnologici non sono previsti, nel medio termine, miglioramenti atti ad accrescere l'efficienza energetica delle lavatrici attualmente classificate nella classe A.
- (16) L'efficienza energetica delle lavatrici è correlata positivamente alla velocità di centrifugazione e direttamente proporzionale al prezzo. Data l'interdipendenza funzionale tra le varie caratteristiche tecniche, non è possibile intervenire in modo isolato sull'efficienza energetica, restando costanti gli altri parametri. Tutti i mezzi tecnici applicati per incrementare l'efficienza energetica determinano un aumento dei costi di produzione e di acquisto. La maggiorazione del costo unitario alla produzione, necessaria per il passaggio dalla classe C alle classi G-D, inclusi i corrispondenti costi di R & S, e per modifiche del processo di produzione o dei componenti, oscilla secondo le stime effettuate tra 6,3 e 60 EUR per lavatrice (1,2 e 11,5 % del prezzo di vendita medio nella Comunità).
- (17) Tuttavia la ripartizione di tali costi non è uniforme, bensì varia secondo la struttura della produzione e delle vendite in ciascuno Stato membro. Secondo le informazioni fornite dalle parti, ad esempio, qualora si intendesse portare la media ponderata dell'efficienza ener-

gica di tutte le lavatrici vendute nella Comunità a 0,23 kWh/Kg, l'aumento stimato dei prezzi si aggirerebbe sull'1-2 % nell'Europa settentrionale e sull'8-14 % nell'Europa meridionale e nel Regno Unito, dove maggiore è la quota delle classi da D a G.

#### C. L'ACCORDO

- (18) L'accordo persegue essenzialmente tre serie di obiettivi: i) la produzione ed importazione di lavatrici, ii) il monitoraggio e la trasmissione di dati, iii) la promozione del progresso tecnologico nonché l'educazione del consumatore. Esso contiene le seguenti disposizioni.

#### 1. Produzione ed importazioni

- (19) Le parti si impegnano a cessare la produzione e l'importazione nella Comunità delle seguenti classi di lavatrici:
- dopo il 31 dicembre 1997 (prima fase), lavatrici delle classi E, F e G (ad esclusione delle lavatrici della classe E con capacità di carico inferiore a 3 kg e delle lavatrici ad asse verticale),
  - dopo il 31 dicembre 1999 (seconda fase), lavatrici della classe D (ad esclusione delle lavatrici con capacità di carico inferiore a 3 kg e di quelle con velocità di centrifugazione inferiore a 600 gpm).
- (20) Inoltre ciascuna parte si impegna a concorrere al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2000, di un'efficienza energetica media ponderata pari a 0,24 kWh/Kg per tutte le lavatrici prodotte.

#### 2. Monitoraggio e trasmissione dei dati

- (21) Il CECED costituirà e aggiornerà una banca dati controllata da un consulente indipendente il quale trasmetterà annualmente al CECED ed alla Commissione i dati relativi al compimento degli obiettivi fissati per ogni classe nonché dell'obiettivo generale di 0,24 kWh/kg. Tale consulente, inoltre, è incaricato di provvedere all'aggregazione dei dati comunicati dai singoli costruttori.

#### 3. Educazione del consumatore e progresso tecnologico

- (22) Le parti si impegnano ad aumentare la disponibilità di informazioni sull'uso ecologico delle lavatrici (come utilizzare una lavatrice riducendo il dispendio di energia, di detersivo e di acqua...) ed a promuovere una maggiore diffusione delle tecnologie (installazioni per il riempimento a caldo, migliore adeguamento al carico) e tecniche (basse temperature di lavaggio) di risparmio energetico.

#### 4. Data effettiva di attuazione e nuovi aderenti

- (23) In base alle informazioni fornite dal CECED, a partire dal 1996 le parti dell'accordo si consideravano tenute ad operare in sintonia con lo spirito dell'intesa che allora si trovava in fase di negoziazione. Dai dati raccolti dalla Commissione nel corso dell'inchiesta risulta che già prima dell'entrata in vigore dell'accordo vari produttori, che successivamente vi avrebbero aderito, hanno effettivamente ridotto o cessato la produzione di lavatrici appartenenti alle classi che dovevano considerarsi sopresse qualora l'accordo fosse stato sottoscritto nel 1996.
- (24) L'accordo è aperto all'adesione di nuovi partecipanti e resta in vigore sino al 31 dicembre 2001. Dopo la sua entrata in vigore vi hanno aderito altri produttori ed in particolare Arçelik (TUR) Iar Sital Srl (IT). La quota di mercato complessiva dei partecipanti all'accordo è quindi salita al 95 % del mercato interessato.

## II. VALUTAZIONE GIURIDICA

### A. ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE E ARTICOLO 53, PARAGRAFO 1, DELL'ACCORDO SEE

- (25) L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE vietano tutti gli accordi e tutte le pratiche concordate tra imprese o associazioni di imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune o il SEE, in particolare quelli consistenti nel controllare la produzione o lo sviluppo tecnico.

#### 1. Accordi e pratiche concordate tra imprese ed associazioni di imprese

- (26) Il CECED è un'associazione di imprese. I soci del CECED che aderiscono all'accordo sono produttori o importatori — ovvero associazioni di produttori o importatori — di elettrodomestici.
- (27) L'accordo costituisce pertanto un accordo tra imprese ed associazioni di imprese ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. L'attuazione collettiva di alcune sue disposizioni a decorrere dal 1996, conseguente al fatto che le parti si consideravano tenute ad agire in sintonia con lo spirito dell'intesa che si trovava allora in fase di negoziazione, costituisce parimenti un accordo o quanto meno una pratica concertata ai sensi delle summenzionate disposizioni.

#### 2. Lo scopo o l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza

##### a) Obiettivo comune

- (28) L'accordo stabilisce un obbligo di mezzi riguardante il conseguimento di un valore-obiettivo a livello globale di settore. La realizzazione di tale risultato discende essenzialmente dall'adempimento dell'obbligo specifico di rispettare una determinata norma di efficienza energetica minima. Questa disposizione generale non è accompagnata dall'assegnazione di quote o dalla specificazione

del contributo individuale che ciascun produttore o importatore deve prestare per il raggiungimento dell'obiettivo comune.

- (29) Pertanto tale disposizione non ha lo scopo o l'effetto restringere il gioco della concorrenza.

##### b) Restrizione della produzione e delle importazioni

##### Scopo restrittivo

- (30) I soci del CECED si sono impegnati a cessare la produzione o l'importazione di lavatrici non conformi ai criteri che essi hanno convenuto. L'accordo stabilisce una norma di efficienza energetica minima cui devono corrispondere tutte le lavatrici prodotte o importate dalle parti. Per effetto di tale obbligo non è più consentito a quest'ultime di produrre o importare lavatrici rientranti nelle classi da D a G come esse potevano fare ed hanno fatto in passato.
- (31) Prima della conclusione dell'accordo taluni produttori hanno concentrato la loro produzione nelle classi da A e C — ed in parte nella classe D. L'accordo garantisce a costoro la certezza che le altre parti si asterranno dal soddisfare la domanda per lavatrici delle classi da D a G. Tale certezza assume grande importanza in un mercato stagnante caratterizzato dalla presenza di concorrenti forti e dall'intensa ricerca di opportunità di vendita. Pertanto l'accordo preclude ai produttori di competere, come essi facevano in passato, nell'ambito dell'intera gamma delle classi d'efficienza energetica.
- (32) L'accordo limita la possibilità di scelta del consumatore alle classi da A a C — ed a un segmento della classe D — mentre attualmente egli può scegliere nell'ambito delle classi da A a G. A causa degli odierni limiti tecnologici appare improbabile che nel breve termine venga riproposta sul mercato in esame una gamma di classi così ampia come quella attuale. Conseguentemente l'accordo preclude ai distributori, ai dettaglianti ed in ultima analisi ai consumatori di scegliere tra varie classi di lavatrici che altrimenti sarebbero disponibili. Viene così ridotta la diversità tecnica e circoscritta la scelta del consumatore.
- (33) Pertanto l'accordo, che limita la facoltà delle parti di produrre ed importare lavatrici di propria scelta, ha lo scopo di controllare una delle caratteristiche merceologiche importanti su cui verte la concorrenza nel mercato interessato, limitando così il gioco della concorrenza tra le parti stesse.
- (34) L'accordo farà inevitabilmente crescere i costi di produzione dei produttori dediti alla fabbricazione dei tipi di lavatrici eliminati. Dalle stime effettuate relativamente ai costi derivanti dall'adeguamento delle lavatrici alla nuova norma di efficienza minima, emerge che i costi di produzione ed i costi unitari aumenteranno in modo significativo, seppur non eccessivo, per i modelli che devono essere aggiornati. Con ogni probabilità l'accordo determinerà perciò nel breve periodo un aumento del prezzo di questi modelli e quindi del prezzo della gamma di prodotti di certi fabbricanti, con l'effetto di accrescere i costi gravanti su quest'ultimi e di ravvicinare i loro prezzi a quelli praticati dai concorrenti, falsando in tal modo la concorrenza relativa ai prezzi.

- (35) L'accordo non impone, in modo diretto, alcuna riduzione del volume di produzione poiché in linea di principio le lavatrici tecnologicamente superate verranno sostituite con quelle più efficienti. Eventuali limitati effetti sul volume di produzione potranno derivare solo indirettamente da una diminuzione della domanda dovuta alla elasticità dei prezzi che, nel settore delle lavatrici domestiche, è assai ridotta se considerata separatamente da altri fattori.
- (36) L'accordo avrà tuttavia l'effetto di ridurre la domanda di elettricità, elettricità che invero rappresenta un fattore fondamentale nell'utilizzo delle lavatrici. Secondo il CECED, l'accordo dovrebbe ridurre il consumo di 7,5 TWh-38 TWh (1995) imputabili secondo le stime alle lavatrici nella Comunità, una volta che le macchine saranno state tutte sostituite. Esso inciderà sulle capacità di produzione concepite per soddisfare la futura domanda, nonché sull'attività dei produttori che dovranno ridurre la loro produzione in misura che potrà arrivare fino al 2 % del volume totale.
- (37) Di conseguenza l'accordo volto a impedire alle parti di produrre o importare tipi di lavatrici rientranti nelle classi da D a G ha lo scopo di restringere o falsare la competenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

c) *Scambio di informazioni*

- (38) L'accordo obbliga le parti a comunicare i dati relativi alle vendite annuali di lavatrici, ripartendoli per classi di efficienza energetiche. I concorrenti avranno accesso unicamente ai dati aggregati delle vendite realizzate nell'anno precedente nel mercato della Comunità, caratterizzato peraltro da una certa frammentazione.
- (39) Lo scambio di informazioni, che è necessario per verificare i progressi compiuti ed indispensabile per l'applicazione generale dell'accordo, non ha lo scopo o l'effetto di restringere il gioco della concorrenza.

d) *Informazione del consumatore e diffusione della tecnologia di risparmio energetico*

- (40) L'impegno contenuto nell'accordo persegue l'obiettivo generale di migliorare l'informazione del consumatore su un uso degli elettrodomestici conforme a modalità più economiche. Nell'indicare l'obiettivo di una maggiore diffusione delle tecnologie di risparmio energetico, l'accordo non prevede l'impiego di strumenti specifici che implicino determinate limitazioni per le parti.
- (41) Tali impegni non comportano alcuna restrizione della concorrenza.

**3. Effetti significativi sulla concorrenza e sul commercio tra Stati membri**

- (42) Il consumo di elettricità è un fattore tutt'altro che trascurabile come criterio di scelta e pertanto nella concorrenza sul mercato interessato, nel quale le parti detengono congiuntamente una quota superiore al 95 %.
- (43) L'accordo avrà inoltre nel SEE effetti differenziati a livello geografico. Poiché i produttori dispongono solo di poche unità di produzione, tramite le quali essi riforniscono l'intero SEE, l'accordo inciderà sulla struttura delle importazioni tra Stati membri relativamente ai produttori che prima del 1996 fabbricavano lavatrici appartenenti alle classi da D a G.
- (44) Gli aumenti dei prezzi causati dall'aggiornamento delle attuali gamme di prodotti verranno distribuiti tra i singoli Stati membri in modo ineguale a seconda della struttura delle vendite vigenti in ciascuno di essi. Da ciò discende che la domanda verrà influenzata in modo direttamente proporzionale alla percentuale delle lavatrici obsolete presenti in ciascun mercato nazionale. Tale percentuale è maggiore nei cinque Stati membri in cui l'efficienza energetica delle lavatrici si situa al di sotto della media comunitaria.
- (45) In seguito alla completa attuazione dell'accordo, prevista per l'anno 2001, non verranno più prodotti o importati 1 718 modelli appartenenti alle classi energetiche G, F, E e D, su un totale di 2 730 modelli presenti sul mercato della Comunità nel 1995 (ossia quasi il 63 %). In termini di unità, le lavatrici escluse dal mercato rappresentano dal 10 % all'11 % del volume totale registrato nella Comunità nel 1997. Tale percentuale corrisponde pressoché alle dimensioni complessive dei mercati dell'Austria, della Svezia e del Benelux.
- (46) Pertanto l'accordo è in grado di incidere sensibilmente sulla concorrenza e sul commercio tra Stati membri ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

B. ARTICOLO 81, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO CE ED ARTICOLO 53, PARAGRAFO 3, DELL'ACCORDO SEE

**1. Contributo al progresso economico e tecnico e benefici per il consumatore**

- (47) L'impegno è destinato a ridurre il potenziale consumo di energia delle nuove lavatrici in misura non inferiore al 15-20 % (dati del 1994 relativi a distinti modelli di lavatrici). Secondo il CECED, se i modelli di lavatrici obsoleti verranno sostituiti da un numero equivalente di lavatrici delle classi A, B e C attualmente disponibili sul mercato, nel 2015 il consumo di elettricità imputabile alle lavatrici nella Comunità, stimato pari a 38 TWh nel 1995, sarà ridotto di 7,5 TWh.

(48) Le lavatrici che, rimanendo costanti agli altri fattori, consumano meno energia elettrica sono obiettivamente più efficienti sotto il profilo tecnico. Un ridotto consumo di elettricità determina indirettamente una riduzione dell'inquinamento derivante dalla produzione di energia. L'uso generalizzato di lavatrici che forniscono le stesse prestazioni con un minor inquinamento ambientale indiretto è più efficiente, dal punto di vista economico, del funzionamento delle macchine che verrebbero installate in mancanza dell'accordo.

(49) Un tale miglioramento potenziale della situazione ottenuto nell'attuazione quadriennale dell'accordo è da considerarsi straordinario a confronto dei miglioramenti realizzati in passato. Qualora l'efficienza energetica dovesse progredire con la stessa cadenza con cui è aumentata tra il 1978 ed il 1994, in mancanza di accordi l'incremento del 20 % verrebbe conseguito in otto anni anziché in quattro. Alla maggiore rapidità e certezza dei risultati si aggiunge il fatto che presumibilmente l'incremento dell'efficienza energetica non verrà annullato da effetti comportamentali <sup>(8)</sup>.

(50) L'accordo canalizzerà la futura attività di ricerca e sviluppo verso un aumento dell'efficienza energetica che consenta di superare gli attuali limiti tecnologici segnati dalla classe A, consentendo così ai produttori di differenziare maggiormente i loro prodotti nel lungo periodo <sup>(9)</sup>.

(51) Il CECED prevede che l'inquinamento verrà ridotto di 3,5 milioni di tonnellate di anidride carbonica, di 17 mila tonnellate di anidride solforosa e di 6 mila tonnellate di protossido di azoto sulla base dei valori medi delle emissioni inquinanti. È vero che l'intervento diretto sulle emissioni inquinanti nella fase della produzione energetica deve considerarsi più efficace, ma è altrettanto vero che l'accordo è in grado di recare benefici a livello individuale e collettivo per gli utenti e consumatori.

#### a) Benefici economici individuali

(52) Il livello al quale è fissata la norma di efficienza minima consente al consumatore normale di recuperare entro un periodo ragionevole la maggiore spesa d'acquisto determinata dalla norma stabilita di fatto dal CECED. Il risparmio di elettricità consente di compensare il maggior costo delle lavatrici più moderne e più care entro un periodo che varia da 9 a 40 mesi a seconda della frequenza dell'uso e dei prezzi dell'energia elettrica.

(53) Mentre l'accordo avrà sicuramente l'effetto di eliminare i tipi e modelli appartenenti alle classi D ed inferiori, non è possibile determinarne a priori gli effetti sul prezzo medio di vendita dei tipi e modelli non direttamente interessati. Invero le restrizioni imposte relativamente ad una caratteristica del prodotto (nella fattispecie il consumo energetico), può provocare un aumento della

concorrenza in ordine alle altre caratteristiche merceologiche ed in particolare al prezzo. Pertanto, mentre è prevedibile un'ascesa del prezzo minimo delle lavatrici non si può escludere che i prodotti rientranti nelle classi A e B vengano offerti in vendita ad un prezzo inferiore. In un mercato caratterizzato dalla forte concorrenza tra produttori e dal forte potere contrattuale dei distributori, è assai probabile che i consumatori ottengano tali benefici.

(54) Se si produrranno questi effetti di stimolo della concorrenza, l'assottigliamento della gamma dei prezzi e l'aumento del prezzo medio di vendita si verificheranno in misura minore di quanto altrimenti prevedibile.

#### b) Benefici ambientali collettivi

(55) In base all'articolo 174 del trattato CE, i danni causati all'ambiente devono essere corretti alla fonte. La Comunità persegue l'obiettivo dell'uso razionale delle risorse naturali tenendo conto dei potenziali benefici e dei costi degli interventi. Gli accordi, come quello del CECED, devono recare benefici economici che compensano i costi da essi causati e devono inoltre essere compatibili con le norme vigenti in materia di concorrenza <sup>(10)</sup>. I costi dell'inquinamento possono essere presi in considerazione anche se l'energia elettrica non è una risorsa scarsa e le riduzioni del consumo non rappresentano un intervento diretto sulle emissioni alla fonte.

(56) Secondo le stime della Commissione, i mancati danni marginali delle emissioni di anidride carbonica (vale a dire i cosiddetti «costi esterni») sono pari a 41-61 EUR per tonnellata di carbonio. Su scala europea, i mancati danni da anidride solforosa ammontano a 4 000 — 7 000 EUR per tonnellata e quelli da protossido di azoto a 3 000 — 5 000 EUR per tonnellata <sup>(11)</sup>. Si può ragionevolmente presumere che i benefici derivanti alla società dall'accordo del CECED superino di oltre sette volte i maggiori costi inerenti all'acquisto di lavatrici ad efficienza energetica superiore. Questi risultati ambientali derivanti alla società garantirebbero a tutti i consumatori una congrua parte dei benefici, anche se non creerebbero benefici per l'acquirente individuale delle lavatrici.

(57) L'atteso contributo alla promozione dell'efficienza energetica, sia all'interno degli attuali limiti tecnologici delle classi da A a C sia al di là dei limiti della classe A, nonché il rapporto costi/benefici della norma di efficienza minima e il profitto che il singolo utente trae dall'investimento effettuato consentono di concludere che l'accordo è destinato a concorrere in modo significativo al progresso tecnico ed economico riservando nel contempo agli utenti una congrua parte dell'utile che ne deriva.

<sup>(8)</sup> Gli acquirenti sono interessati al servizio fornito dalle lavatrici. Se la frequenza d'uso e il consumo assoluto di energia elettrica (kg totali di panni lavati per kWh/Kg), sono condizionati dai costi d'esercizio, la riduzione di quest'ultimi determina un aumento dell'utilizzazione. Un tale aumento può controbilanciare la riduzione del consumo relativo (kWh per Kg di panni).

<sup>(9)</sup> Ciò consentirebbe la revisione delle attuali classi di efficienza energetica alla luce del progresso tecnico.

<sup>(10)</sup> Articolo 3, paragrafo 1, lettera f), ed articolo 7 della decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, relativa al riesame della politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole sostenibile» (GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1).

<sup>(11)</sup> Tali valori corrispondono allo stato attuale delle conoscenze e non si può escludere che essi debbano essere rivisti alla luce delle ricerche effettuate in futuro.

## 2. Natura necessaria delle restrizioni

(58) L'accordo non impone alle parti restrizioni che non siano connesse o necessarie al conseguimento dei benefici inerenti agli obiettivi prefissi. Nel vietare totalmente i prodotti appartenenti a talune classi energetiche, esso non prescrive determinati mezzi tecnici per l'adempimento della norma di efficienza minima, escludendone altri, né stabilisce ulteriori limiti in ordine ad altre caratteristiche del prodotto o al comportamento commerciale delle parti.

(59) Per il conseguimento della riduzione del consumo complessivo di energia elettrica imputabile all'uso delle lavatrici, l'accordo sceglie una strategia incentrata sulle caratteristiche particolari del prodotto. La Commissione ha esaminato la possibilità di individuare soluzioni meno restrittive ma idonee a determinare analoghe riduzioni in base ad altre strategie. Ad esempio le parti potrebbero in teoria limitare gli obblighi stabiliti dall'accordo all'impegno di raggiungere un valore-obiettivo fissato a livello globale di settore, di svolgere campagne di informazione e di rivolgere maggiore attenzione ai criteri del marchio comunitario di qualità ecologica.

### a) Obiettivo a livello globale di settore

(60) La fissazione di un obiettivo più rigoroso a livello globale di settore potrebbe in teoria determinare una maggiore riduzione indiretta dell'inquinamento, lasciando nel contempo ai produttori ed agli importatori una discrezionalità maggiore rispetto a quella consentita da una norma cogente di efficienza minima. Fermo restando l'obbligo di rispettare l'obiettivo comune, le parti sarebbero libere di determinare le quote dei prodotti appartenenti alle singole classi energetiche, nell'ambito della loro gamma complessiva, compensando con una quota maggiore di lavatrici delle classi superiori «A» e «B» l'inferiore quota di lavatrici rientranti in classi al di sotto della «C».

(61) Tuttavia l'applicazione di siffatto sistema si scontrerebbe con difficoltà tali da compromettere il conseguimento dei risultati prefissi. Nello specifico contesto di mercato gli acquirenti dotati di forte potere contrattuale potrebbero concentrare i propri ordinativi su lavatrici classi inferiori alla «C». Un'eventuale decisione unilaterale di cessare la produzione di siffatte lavatrici potrebbe porre rimedio a tale situazione ma essa equivarrebbe in pratica alla prescrizione di una norma di efficienza minima. Soltanto un accordo comune con i distributori ed i dettaglianti consentirebbe di superare tale problema. Un tale accordo, ammesso che sia realizzabile, avrebbe costi di negoziazione e monitoraggio più elevati e potrebbe persino rivelarsi più restrittivo di quello in esame.

### b) Campagne d'informazione

(62) Anche l'attuazione di mere campagne di informazione, che costituiscono uno degli elementi dell'accordo, appare meno efficace della norma minima. Come si è detto sopra, l'etichetta indicante il consumo energetico fornisce già ora al consumatore tutte le informazioni necessarie in merito all'efficienza energetica. Comunque, essendo provato, che i costi esterni non vengono adeguatamente considerati nelle decisioni d'acquisto dei consumatori, le mere informazioni non sono sufficienti a realizzare pienamente i benefici ambientali dell'accordo. Inoltre, le informazioni contemplate dall'accordo riguardano determinate modalità di utilizzo che consen-

tono di ridurre ulteriormente il consumo di energia elettrica a prescindere dal grado di efficienza energetica della macchina. Siffatte campagne hanno pertanto natura complementare e non sono in grado di sostituire la norma minima.

### c) Marchio di qualità ecologica

(63) La decisione 96/461/CE della Commissione, dell'11 luglio 1996, che stabilisce criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per le lavatrici<sup>(12)</sup>, riguarda il consumo di energia (sono ammissibili le classi A e B), di acqua e di detersivo nonché l'informazione dei consumatori. Il marchio di qualità ecologica è stato assegnato a determinati produttori. Va tuttavia ricordato che una delle caratteristiche principali del marchio di qualità ecologica risiede nella sua natura selettiva. Esso viene attribuito solo per i prodotti che nell'ambito di una determinata gamma di modelli presentano un minor impatto ambientale. È uno strumento impiegato per premiare i modelli di maggior valore ecologico. L'accordo del CECED mira invece ad eliminare i prodotti a minore efficienza energetica (classi da D a G). Il marchio di qualità ecologica non è pertanto destinato ai prodotti contemplati dall'accordo. L'accordo e il marchio comunitario di qualità ecologica sono complementari e si rafforzano reciprocamente. Le parti dell'accordo conserveranno la facoltà di applicare, oltre al sistema previsto dall'accordo stesso, il sistema del marchio comunitario come strumento supplementare per accrescere l'ecocompatibilità delle loro lavatrici.

## 3. Preservazione della concorrenza

(64) I principali distributori concordano nel ritenere che taluni altri fattori, come il prezzo, l'immagine di marca e le prestazioni tecniche possono assumere nelle decisioni di acquisto un peso maggiore rispetto all'efficienza energetica. Peraltro, quando l'accordo sarà pienamente attuato, i produttori avranno ancora interamente a disposizione le tre classi da A a C ed in parte la classe D.

(65) Inoltre, se l'accordo da un lato non implica de iure alcuna restrizione superflua, dall'altro esso non prescrive de facto l'impiego di particolari mezzi per l'incremento dell'efficienza energetica. La tecnologia necessaria per produrre macchine appartenenti alle classi da A a C è accessibile a tutti i produttori. Le parti possono quindi scegliere fra una grande varietà di soluzioni tecniche — e competere tra loro sotto tale profilo — al fine di soddisfare la norma di efficienza minima.

<sup>(12)</sup> GU L 191 dell'1.8.1996, pag. 56.

- (66) Sebbene le lavatrici appartenenti alle classi da D ad F rappresentino una quota non trascurabile delle vendite finali, il 90 % circa del mercato resterà escluso dalla sfera d'applicazione dell'accordo. Poiché i terzi conserveranno la possibilità di produrre ed importare macchine delle classi inferiori, l'accordo non costituisce un ostacolo significativo per l'accesso nel mercato del SEE.
- (67) Si può pertanto concludere che sussistono le condizioni cumulative prescritte dall'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e dall'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.

#### 4. Durata dell'esenzione

- (68) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17 del Consiglio, le dichiarazioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, sono rilasciate per un periodo determinato. Secondo la notifica, gli obblighi convenuti dalle parti restano in vigore sino al 31 dicembre 2001. La durata dell'esenzione deve quindi essere determinata in conformità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

In applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, le disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53,

paragrafo 1, dell'accordo SEE sono inapplicabili dal 22 ottobre 1997 al 31 dicembre 2001, concluso il 24 settembre 1997, all'accordo del «Conseil européen de la Construction d'Appareils Domestiques» relativo alla produzione ed alla importazione di lavatrici domestiche rientranti nelle classi da D a G definite dalla direttiva 95/12/CE.

#### Articolo 2

Il «Conseil européen de la Construction d'Appareils Domestiques» (CECED)  
Diamant Building  
Boulevard A. Reyers A. Reyerslaan 80  
B-1030 Bruxelles

è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1999.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2000

**che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio**

[notificata con il numero C(2000) 1782]

(2000/476/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) In Svezia la quantità disponibile di sementi delle varietà primaverili di pisello da foraggio (*Pisum sativum*) adatte alle condizioni climatiche nazionali e che soddisfano i requisiti della summenzionata direttiva per quanto riguarda la facoltà germinativa è insufficiente e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questo paese.
- (2) È impossibile sopperire a tale fabbisogno in modo soddisfacente con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva.
- (3) La Svezia deve quindi essere autorizzata ad ammettere, fino al 30 giugno 2000, la commercializzazione di sementi della varietà di pisello da foraggio «Carneval» soggette a requisiti meno rigorosi.
- (4) Inoltre altri Stati membri in grado di fornire alla Svezia sementi della varietà summenzionata devono essere autorizzati ad ammettere la commercializzazione delle sementi in causa.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Svezia è autorizzata ad ammettere fino al 30 giugno 2000 la commercializzazione nel suo territorio di 50 tonnellate di sementi certificate della varietà primaverile «Carneval» di piselli

da foraggio (*Pisum sativum*) che non soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 66/401/CEE, per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) la facoltà germinativa non sia inferiore al 72 %;
- b) l'etichetta ufficiale indichi la germinazione stabilita nella relazione dell'esame ufficiale delle sementi.

*Articolo 2*

1. Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste all'articolo 1 e ai fini perseguiti dallo Stato membro richiedente, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri si prestano mutua assistenza sul piano amministrativo. Preliminarmente alla concessione dell'autorizzazione, gli Stati membri non richiedenti informano lo Stato membro richiedente circa la loro intenzione di ammettere la commercializzazione delle sementi in causa. Quest'ultimo può opporvisi soltanto qualora l'intero quantitativo di cui alla presente decisione sia già stato attribuito.

*Articolo 3*

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi etichettate di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

<sup>(2)</sup> GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2000

**relativa all'acquisto, da parte della Comunità, di vaccino della febbre catarrale degli ovini ai fini della costituzione di scorte d'emergenza***[notificata con il numero C(2000) 2209]*

(2000/477/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 6 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) La febbre catarrale degli ovini è una malattia virale dei ruminanti trasmessa dagli artropodi che può causare considerevoli perdite economiche nella produzione degli ovini.
- (2) Nel 1998 e nel 1999 sono stati registrati in Grecia dei focolai di febbre catarrale degli ovini.
- (3) Nel 1999 sono stati registrati focolai di febbre catarrale degli ovini in Bulgaria e in Turchia.
- (4) I serotipi dichiarati dalla Grecia sono i serotipi 4, 9 e 16.
- (5) Nel 2000 sono stati dichiarati in Tunisia dei focolai di febbre catarrale degli ovini.
- (6) Il serotipo 2 è quello presente in Tunisia.
- (7) La vaccinazione può rappresentare un importante strumento di lotta contro la diffusione della febbre catarrale degli ovini.
- (8) Nessun vaccino della febbre catarrale degli ovini è prodotto da industrie farmaceutiche situate in Stati membri.
- (9) Il laboratorio di Onderstepoort in Sudafrica è l'unico laboratorio che può produrre un vaccino attenuato contenente i serotipi presenti nella regione mediterranea.
- (10) Quando viene decisa un'operazione di vaccinazione, allo scopo di non introdurre nuovi serotipi in un ecosistema, si ritiene adeguato utilizzare, in una regione infetta o a rischio di infezione, un vaccino contenente serotipi già presenti nella regione o che direttamente la minacciano. A tale fine occorre costituire una banca di vaccino trivalente (4, 9, 16) per far fronte a situazioni di emergenza nel contesto della minaccia sudorientale.
- (11) È inoltre necessario costituire una banca di vaccino monovalente (serotipo 2) per far fronte alla minaccia rappresentata dalla situazione nell'Africa settentrionale per gli Stati membri meridionali.

- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Per uso in casi di emergenza, la Comunità prende accordi ai fini dell'acquisto di 500 000 dosi di vaccino trivalente della febbre catarrale degli ovini contenente i serotipi 4, 9 e 16 e 500 000 dosi di vaccino monovalente della febbre catarrale degli ovini (serotipi 2).

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 contemplano la conservazione dei vaccini in modo che possano essere inviati senza indugio nell'area designata per la vaccinazione.

*Articolo 2*

I costi relativi alle misure di cui all'articolo 1 non possono essere superiori a 160 000 EUR.

*Articolo 3*

1. Ai fini dell'attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 la Commissione conclude quanto prima opportuni contratti con il laboratorio di Onderstepoort in Sudafrica.

2. Il direttore generale della Direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori è autorizzato a concludere i contratti in nome della Commissione europea.

*Articolo 4*

La decisione 2000/292/CE della Commissione <sup>(3)</sup> del 6 aprile 2000 è abrogata.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

<sup>(3)</sup> GU L 95 del 15.4.2000, pag. 39.